

*Regole Operative M7 I.17 - Misura per
l'efficientamento dell'edilizia residenziale
pubblica (ERP)*

Indice

Premessa	4
PARTE I. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	6
Capitolo 1. Soggetti Beneficiari.....	6
Capitolo 2. Soggetti Destinatari del sostegno finanziario.....	6
Capitolo 3. Soggetto attuatore	7
Capitolo 4. Progetto di investimento.....	7
Capitolo 5. Partner finanziari (CdP-SACE).....	7
Capitolo 6. Sostegno finanziario	8
PARTE II. ACCESSO ALLA MISURA	8
Capitolo 7. Verifica preliminare di ammissibilità dei progetti di investimento.....	9
SEZ. A. Presentazione della richiesta di verifica preliminare	9
SEZ. B. Procedimento di verifica preliminare.....	10
Capitolo 8. Tempistiche di apertura degli sportelli di ammissione	11
Capitolo 9. Richiesta di ammissione alla Misura.....	12
SEZ. A. Valutazione del merito creditizio	12
SEZ. B. Presentazione istanza per l'ammissione alla Misura.....	13
SEZ. C. Istruttoria della richiesta di ammissione.....	16
SEZ. D. Adempimenti in materia di antimafia	17
Capitolo 10. Atto di Concessione e Atto d'Obbligo	18
SEZ. A. Provvedimento di concessione del contributo PNRR e sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo	18
SEZ. B. Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR	19
Capitolo 11. Richiesta di anticipazione	19
SEZ. A. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza	19
SEZ. B. Valutazione GSE e modalità erogazioni dell'anticipo	22
Capitolo 12. Richiesta erogazione SAL intermedio e Saldo finale.....	23
SEZ. A. Spese ammissibili.....	23
SEZ. B. Tempistiche rilevanti per il completamento degli interventi.....	25
SEZ. C. Richiesta di erogazione per SAL.....	25
SEZ. D. Valutazione GSE e modalità erogazioni del contributo relativo al SAL intermedio	26
SEZ. E. Comunicazione fine lavori e richiesta del Saldo	27

SEZ. F.	Valutazione GSE e modalità erogazioni del contributo	28
PARTE III.	REQUISITI PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO FINANZIARIO	29
Capitolo 13.	I requisiti soggettivi dei Soggetti Destinatari della Misura	30
SEZ. A.	Requisiti soggettivi.....	30
SEZ. B.	Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse	31
Capitolo 14.	Requisiti oggettivi e modalità di rendicontazione del singolo intervento.....	32
SEZ. A.	Requisiti oggettivi dei progetti di investimento	32
SEZ. B.	Risparmio energetico pari ad almeno al 30%.....	33
SEZ. C.	Condizioni di cumulabilità della sovvenzione.....	34
14.C.1	Verifica del divieto di "doppio finanziamento"	34
14.C.2	Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni	34
SEZ. D.	Requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale – tagging"	35
SEZ. E.	Interventi ammessi al sostegno finanziario.....	36
14.E.1	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato.....	38
14.E.2	<i>Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato</i> 41	
14.E.3	<i>Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti</i>	44
14.E.4	<i>Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione.....</i>	47
14.E.5	<i>Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)</i>	51
14.E.6	<i>Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo</i>	53
14.E.7	<i>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche e a gas.....</i>	58
14.E.8	<i>Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,</i>	63
14.E.9	<i>interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva.....</i>	67
14.E.10	<i>Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili</i>	70
14.E.11	<i>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa</i>	72

14.E.12 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore	77
SEZ. F. Asseverazione da presentare a saldo	81
PARTE IV. VARIAZIONI	82
PARTE V. VERIFICHE E CONTROLLI	83
Capitolo 15. Modalità di svolgimento delle attività di verifica	83
Capitolo 16. Revoca del sostegno finanziario	85
Capitolo 17. Azioni di recupero.....	86
PARTE VI. APPENDICI E ALLEGATI	87
Appendice A. Definizione ed acronimi	87
Appendice B. Principi DNSH	91
Allegato A.1. Modello di istanza di prenotazione.....	95
Allegato A.2. Modello di istanza di accesso.....	101
Allegato A.3. Modello di istanza di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex ante	114

Premessa

L'Investimento 17 di cui alla Missione 7 *REPowerEU* del PNRR (nel seguito "Misura"), così come descritto dettagliatamente nella Council Implementing Decision del 18 novembre 2024 (nel seguito "CID"), individua uno strumento finanziario volto a contrastare la povertà energetica, a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30 per cento.

La Misura trova la sua fonte normativa primaria nell'articolo 1, commi 513-519, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" (di seguito "Legge di Bilancio 2025").

In particolare, l'art. 1, comma 513, della Legge di Bilancio 2025 prevede che, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione alla Misura, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati:

a) la tipologia degli investimenti agevolabili;

b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);

c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;

d) la società Gestore dei servizi energetici - GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;

e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;

f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);

g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;

h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;

i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 519;

l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;

m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021".

In attuazione del comma 513 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, è stato adottato il Decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2025, pubblicato il 22 maggio 2025, recante le disposizioni attuative della Misura (di seguito "Decreto 9 aprile 2025"). In particolare, il Decreto prevede che:

- le agevolazioni siano rivolte ai progetti di investimento, realizzati per il tramite di ESCo, relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione, i quali determinino un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 30% attraverso la realizzazione di uno o più interventi individuati nell'Allegato 1 del Decreto 9 aprile 2025 (art. 3, comma 1);
- i soggetti destinatari del sostegno finanziario siano le ESCo e che le stesse presentino il progetto d'investimento secondo le modalità di cui all'art. 6
- il sostegno finanziario venga riconosciuto sotto forma di:
 - a) una sovvenzione in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti dal progetto che viene erogata dal Soggetto attuatore della Misura;
 - b) un prestito, facoltativo, non superiore al 35% del costo degli interventi che viene erogato da Banche Convenzionate a condizioni di mercato utilizzando la Dotazione CDP e nei limiti della stessa.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 9 aprile 2025, nonché dell'art. 1, comma 513, lett. f), Legge di Bilancio 2025, la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, il GSE, CDP e SACE hanno sottoscritto la "Convenzione per l'attuazione dell'Investimento 17 della Missione 7 Strumento Finanziario Per L'efficientamento Energetico Dell'edilizia Residenziale Pubblica" (nel seguito "Convenzione").

L'art. 5 della Convenzione individua i compiti e gli obblighi del GSE, tra cui, quello di redigere le Regole Operative al fine di disciplinare le modalità e i requisiti di accesso alla Misura nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto 9 aprile 2025.

PARTE I. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Nel presente paragrafo, sono descritti i Soggetti interessati e le principali caratteristiche della Misura.

Capitolo 1. Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono gli Enti Territoriali e loro enti strumentali, proprietari e/o gestori di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica a condizione che abbiano la disponibilità dell'edificio ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento.

Capitolo 2. Soggetti Destinatari del sostegno finanziario

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 9 aprile 2025, i Soggetti Destinatari del sostegno finanziario sono le ESCo, definite dall'art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto 9 aprile 2025 come persone giuridiche organizzate in forma di impresa, singola o aggregata, che forniscono servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente che accettano un certo margine di rischio finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352.

Le ESCo dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo Capitolo 13

Si precisa che, laddove i lavori di riqualificazione energetica su edifici di Edilizia Residenziale Pubblica siano aggiudicati da parte dei Soggetti Beneficiari alla ESCo in forma associata (a titolo esemplificativo, un Consorzio ovvero un Contratto di Rete ovvero a forme aggregate, come ATI), la ESCo dovrà essere la mandataria o la capogruppo.

Solamente in caso di Società di Scopo è consentito alla suddetta Persona giuridica presentare istanza di ammissione al GSE.

Nel caso in cui a seguito dell'aggiudicazione la Società di Scopo non sia ancora costituita, è consentito alla ESCo qualificante la possibilità di richiedere l'ammissione alla Misura. Tuttavia, al momento della costituzione della Società di Scopo e in un momento antecedente all'emissione dell'Atto di Concessione, la ESCo dovrà darne pronta comunicazione al GSE, che provvederà al Cambio di Titolarità.

In tale ipotesi, la ESCo dovrà richiedere una nuova Valutazione del merito creditizio (per come regolata dal seguente Capitolo 9) riferita alla neocostituita ietà di Scopo.

In caso di esito positivo della Valutazione del merito creditizio, il GSE, previa verifica del possesso in capo alla Società di Scopo dei requisiti soggettivi previsti dal successivo Capitolo 13, emetterà l'Atto di Concessione in favore della Società di Scopo e quest'ultima, successivamente, sottoscriverà i contratti di realizzazione e gestione del Progetto di Investimento con la Stazione Appaltante.

Capitolo 3. Soggetto attuatore

In conformità a quanto previsto dall'art.1 lettera c del Decreto 9 aprile 2025, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A è il Soggetto Attuatore della Misura. In particolare, il GSE svolge le attività di supporto tecnico-operativo nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile al PNRR e degli indirizzi forniti dalla Struttura di Missione PNRR sulla base di quanto previsto all'articolo 2 della Convenzione ed eroga il contributo in sovvenzione pari complessivamente a 1.331 milioni di euro al lordo dei costi di gestione del GSE stesso.

Capitolo 4. Progetto di investimento

Il Progetto di investimento indica il programma di interventi finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica avente un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali.

Il valore del Progetto di investimento, non inferiore ai 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni, viene determinato sulla base delle spese ammissibili per come definite nella sezione A del capitolo 12 e nella sezione F del capitolo 14. In fase di ammissione tali spese sono determinate applicando i prezziari previsti dall'articolo 41, comma 13, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei Contratti Pubblici"). In mancanza di prezziari aggiornati, si applicano le previsioni di cui all'articolo 41, comma 13, ultimo periodo, del citato Decreto legislativo n. 36 del 2023. Sono considerati afferenti al costo degli interventi anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi, ivi comprese quelle relative alla redazione e al rilascio delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, determinate secondo le modalità previste dall'articolo 41, comma 15, del Decreto legislativo n. 36 del 2023.

Alle predette spese viene applicato l'eventuale ribasso presentato dalla ESCo ai fini dell'aggiudicazione della Gara.

Al fine di raggiungere la soglia minima dei 10 milioni di euro prevista per il Progetto di Investimento, una ESCo non potrà cumulare più contratti stipulati con la medesima o diverse stazioni appaltanti inserendoli nella medesima istanza di sovvenzione. Analogamente, nel caso in cui la ESCo sia titolare di più contratti, ciascuno di valore non inferiore ai 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni, sarà tenuta a presentare istanze separate al GSE.

Capitolo 5. Partner finanziari (CdP-SACE)

La Misura prevede il coinvolgimento di due *partner* finanziari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del Decreto 9 aprile 2025, individuati in:

- **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (nel seguito, “CDP”)**, in qualità di gestore di una linea finanziaria di 50 milioni di euro su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate all’Investimento 17 (la “Dotazione CDP”), gestisce, per il tramite di Banche convenzionate, la componente dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito, fino alla copertura massima del 35% del valore dell’intervento;
- **SACE S.p.A. (nel seguito, “SACE”)**, in qualità di gruppo assicurativo-finanziario che facilita l’accesso al credito da parte dei Soggetti Destinatari del sostegno finanziario (le ESCo) e supporta la mitigazione dei rischi finanziari connessi ai progetti, svolge attività di emissione di garanzie a fronte dei finanziamenti concessi alle ESCo dalle banche convenzionate, diversi dal prestito erogato con la Dotazione CDP all’interno della presente Misura, fino alla copertura massima del 35% del valore dell’intervento.

Capitolo 6. Sostegno finanziario

Il sostegno finanziario concedibile è costituito da due parti:

1. la sovvenzione, pari al massimo al 65% del valore del Progetto d’Investimento dichiarato ammissibile, che viene erogata dal GSE alla ESCo;
2. un prestito, facoltativo, non superiore al 35% del valore del Progetto d’Investimento, erogato dalle Banche convenzionate.

In aggiunta a quanto indicato ai punti 1 e 2, per la quota non coperta da sovvenzione, la ESCo potrà (i) richiedere finanziamenti bancari su fondi propri delle banche, eventualmente garantiti da SACE ove ne ricorrano i presupposti, oppure ricorrere (ii) a fondi propri o (iii) ad altre misure pubbliche nel rispetto di quanto previsto dal Capitolo 14, Sez. C e dal quadro normativo vigente.

PARTE II. ACCESSO ALLA MISURA

Nel presente paragrafo sono descritti i seguenti procedimenti previsti dalla Misura:

- verifica preliminare di ammissibilità dei progetti di investimento;
- richiesta di ammissione alla misura;
- richiesta di anticipazione;
- richiesta di Sal e Saldo.

Capitolo 7. Verifica preliminare di ammissibilità dei progetti di investimento

I Soggetti Beneficiari possono richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità delle proposte progettuali per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico sugli edifici di edilizia residenziale di loro proprietà o dagli stessi gestiti.

La verifica preliminare ha carattere **facoltativo** ed è volta ad accertare la conformità delle proposte progettuali ai requisiti previsti per l'accesso Misura, nonché la loro sostenibilità economica in relazione alla stima effettuata dal GSE dell'importo massimo riconoscibile a titolo di sovvenzione. La verifica preliminare non garantisce l'ammissione alla Misura, né integra un prerequisito di ammissione del progetto alla Misura o una prenotazione delle risorse finanziarie, restando, ad ogni modo, ferma la necessità che il GSE riconosca esclusivamente al Soggetto destinatario il sostegno finanziario all'esito del procedimento di ammissione nell'ambito del quale è valutato il Progetto d'Investimento ed è determinato l'importo della sovvenzione.

Nel caso in cui la verifica preliminare comprenda edifici nella disponibilità di diversi enti pubblici territoriali o loro enti strumentali, la relativa richiesta dovrà essere presentata da uno solo di essi, appositamente autorizzato dagli altri Enti proprietari e/o gestori coinvolti nella proposta progettuale.

SEZ. A. Presentazione della richiesta di verifica preliminare

La richiesta per la verifica preliminare di ammissibilità deve essere trasmessa al GSE esclusivamente per via telematica, previa autenticazione dell'Ente nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al portale informatico "M7-I.17" (di seguito, "Portale") ivi presente con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, *e-mail* e *fax* - non saranno prese in considerazione.

Effettuato l'accesso al Portale, l'Ente richiedente dovrà dichiarare:

- di essere un ente pubblico territoriale ovvero un suo ente strumentale, proprietario o gestore di almeno un edificio coinvolto nella proposta progettuale oggetto dell'istanza;
- che la proposta progettuale riguarda edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica, dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione;
- l'anagrafica catastale e tecnica (descrizione caratteristiche involucro ed impiantistica esistente) degli edifici ricompresi nella proposta progettuale (il Portale rilascerà per ogni edificio inserito un codice univoco che potrà essere utilizzato anche per la richiesta di ammissione);
- per ogni edificio, i dettagli tecnici ed economici di ogni intervento che si intende realizzare in conformità con quanto riportato nella PARTE II delle presenti Regole Operative;

- il risparmio energetico che verrà conseguito per ogni edificio, il cui valore dovrà essere pari o superiore al 30% per come riscontrabile dal confronto tra l'APE *ex ante* e la simulazione dell'APE *ex post*, redatte secondo le modalità descritte nella sezione B del capitolo 14;
- la spesa preventivata per ogni intervento e che la somma complessiva di tali spese è compresa tra i 10 e i 30 milioni di euro calcolata sulla base delle spese ammissibili alla presente misura;
- le informazioni relative al Piano Economico Finanziario di tutti gli interventi ricompresi nella proposta progettuale.

Si precisa che, laddove la proposta progettuale preveda la completa demolizione e ricostruzione di uno o più edifici sia nell'anagrafica catastale e tecnica che nella sezione relativa alle specifiche caratteristiche tecniche degli interventi, dovranno essere inseriti i dati dimensionali dell'edificio come risultanti dalla configurazione *post interventi* di riqualificazione energetica come descritti nella relazione tecnica preliminare

Inserite le predette informazioni e caricata la relativa documentazione sul Portale, l'istanza sarà associata a un codice univoco alfanumerico (M7I.17-XXXX) e l'Ente richiedente, verificata la correttezza dei dati e delle informazioni inseriti, dovrà:

- sottoscrivere la richiesta di verifica preliminare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione debitamente sottoscritta dovrà essere caricata in formato digitale sul Portale, corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Il modello dell'istanza generata dal Portale è riportato nell'Allegato A.1.
- allegare la Relazione tecnica preliminare con relativo quadro economico recante i lavori previsti ed il risparmio energetico conseguibile;
- allegare l'APE EX ANTE e la simulazione dell'APE EX POST per tutti gli edifici oggetto di intervento;
- In caso di iniziativa di investimento con edifici afferenti a diverse Amministrazioni pubbliche, allegare le DSAN di autorizzazione dei proprietari degli altri edifici che costituiscono il lotto oggetto di richiesta di valutazione preliminare.

SEZ. B. [Procedimento di verifica preliminare](#)

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata;
- b. verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità della proposta progettuale alla Misura sulla base della documentazione presentata;
- c. effettua, sulla base della documentazione presentata, la stima dell'importo massimo riconoscibile a titolo di sovvenzione.

In particolare, il GSE comunica all'Ente richiedente:

- **l'esito positivo della richiesta**, esprimendo parere positivo rispetto alla proposta progettuale con l'indicazione, per ogni intervento, della stima dell'importo massimo riconoscibile;
- **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Decreto 9 aprile 2025 e dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale e del suo avvio è dato avviso mediante l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di verifica preliminare. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 15 giorni dall'avvio della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 15 giorni.
- **l'esito negativo della richiesta**, esprimendo parere negativo motivato laddove la documentazione trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi alla verifica positiva della proposta progettuale, ovvero nel caso in cui il Richiedente non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Le comunicazioni di esito sono trasmesse al Soggetto Beneficiario richiedente attraverso l'invio di una PEC.

Nel caso di parere negativo, l'Ente può presentare una nuova richiesta di verifica preliminare, anche in relazione alla medesima proposta progettuale.

Analogamente, l'Ente richiedente dovrà presentare una nuova richiesta in caso di modifiche alla proposta progettuale oggetto di richiesta di verifica preliminare (ad esempio, modifiche al perimetro degli edifici o alla tipologia degli interventi). A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta, l'Ente è tenuto ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata. Non sarà possibile annullare una richiesta di valutazione preliminare inviata e valutata positivamente dal GSE nel caso in cui la ESCO affidataria della realizzazione degli interventi abbia avviato la fase di ammissione inviando una richiesta associata alla suddetta richiesta di valutazione preliminare come descritto puntualmente nel successivo capitolo 9.

Capitolo 8. Tempistiche di apertura degli sportelli di ammissione

L'articolo 3, comma 2 del Decreto 9 aprile 2025 prevede che sono agevolabili, in via prioritaria, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione degli interventi:

- a) su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto; e
- b) provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Al fine di assicurare l'attuazione di questa previsione la procedura si svolgerà in due fasi. Nella prima fase potranno presentare richiesta di ammissione soltanto i progetti di investimento che siano in possesso dei requisiti del citato articolo 3, comma 2 del Decreto 9 aprile 2025. In caso di ulteriore disponibilità di risorse sarà avviata una seconda fase della procedura aperta anche ai progetti che non possiedono i requisiti di priorità

Tempistiche prima fase

Data avvio: 1° settembre 2025;

Data chiusura: 29 settembre 2025

Tempistiche seconda fase

Data avvio: 6 ottobre 2025;

Data chiusura: 30 aprile 2026

Capitolo 9. Richiesta di ammissione alla Misura

Le ESCo aggiudicatarie di procedimenti di evidenza pubblica per la realizzazione di Progetti di investimento ammissibili alla Misura e coerenti con i requisiti previsti nella Parte III del documento possono presentare domanda di ammissione nelle modalità riportate ai seguenti paragrafo.

SEZ. A. Valutazione del merito creditizio

Nel caso in cui la ESCo aggiudicataria dei lavori di efficientamento energetico voglia usufruire, oltre alla componente dello strumento finanziario in sovvenzione, anche della componente dello strumento finanziario in forma di prestito, è necessario che prima della trasmissione della richiesta di ammissione al GSE, richieda la valutazione di merito creditizio, con esito positivo, a una Banca Convenzionata, fatto salvo quanto previsto alla successiva Sez. B.

L'elenco delle Banche convenzionate è reso disponibile sul sito istituzionale di CDP e del GSE.

La Banca convenzionata effettua l'analisi del merito creditizio delle ESCo e la valutazione del Piano Economico-Finanziario, ove previsto, diversamente del quadro economico di progetto negli altri casi, tenendo conto della sostenibilità finanziaria del progetto oltre che della sua redditività, e dei tassi di mercato per la futura erogazione del prestito.

Qualora, la ESCo costituisca una Società di Scopo in un momento successivo all'esito della valutazione del merito creditizio, la valutazione del merito creditizio dovrà essere compiuta nuovamente sul soggetto costituito e trasmessa al GSE.

Si sottolinea che come stabilito al punto d) del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto 9 aprile 2025 anche nel caso in cui la ESCo richiederà un finanziamento bancario diverso dello strumento finanziario in forma di prestito previsto dalla presente Misura, dovrà comunque richiedere, prima dell'invio dell'istanza di ammissione al GSE, una valutazione del proprio merito creditizio alla Banca Convenzionata che erogherà il relativo finanziamento. Tale valutazione del merito creditizio dovrà essere trasmessa al GSE in fase di ammissione.

È inoltre facoltà della ESCo richiedere, fino alla copertura del 35 % del valore dell'intervento non coperto dallo strumento finanziario, la Garanzia SACE rilasciata ai sensi dell'articolo 64 del Decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, su finanziamenti erogati da Banche convenzionate su fondi propri, diversi dalla Dotazione CDP.

La richiesta della garanzia può essere inviata a SACE anche successivamente alla trasmissione della richiesta di ammissione al GSE.

Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta della Garanzia SACE si rimanda al sito istituzionale di SACE.

SEZ. B. [Presentazione istanza per l'ammissione alla Misura](#)

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Si precisa che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi – quali ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax - non saranno prese in considerazione.

Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco sono personali, e non devono essere ceduti a terzi. Gli Utenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Effettuato l'accesso al Portale, la ESCo dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nella Parte III delle presenti Regole Operative e, in particolare:

- di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352 e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 5 del Decreto 9 aprile 2025;
- di essere aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Stazione appaltante;
- che il Progetto di investimento riguarda edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione;
- di aver eventualmente richiesto un finanziamento per la quota del valore del Progetto d'investimento non oggetto di sovvenzione, indicando la Banca convenzionata che ha deliberato il finanziamento;
- l'assenza di "doppio finanziamento" e il rispetto dei limiti di cumulabilità descritti nella sezione C del Capitolo 14;
- i dati del/i titolare/i effettivo/i, come definiti nella sezione B del capitolo 13, l'assenza di conflitto di interessi e la sua/loro eventuale esposizione politica;
- l'anagrafica catastale e tecnica (descrizione caratteristiche involucro ed impiantistica esistente) degli edifici su cui saranno realizzati gli interventi di efficientamento energetico;
- i dettagli tecnici di ogni intervento in linea con quanto riportato nella PARTE III delle presenti Regole Operative;
- che il Progetto di investimento comporta, per ogni edificio, un risparmio energetico pari ad almeno il 30%, come riscontrabile dal confronto dell'APE *ex ante* e della simulazione dell'APE *ex post* redatte secondo le modalità descritte nella Sezione B del Capitolo 14;
- che il valore complessivo del Progetto di investimento non è inferiore a 10 milioni di euro e non è superiore a 30 milioni di euro calcolato sulla base delle sole spese ammissibili previste dalla presente misura, indicando inoltre le spese preventivate per ogni intervento;
- le informazioni relative al Piano Economico Finanziario del Progetto di investimento;
- se per la realizzazione del Progetto di investimento è richiesto anche il riconoscimento della componente dello strumento finanziario in forma di prestito sulla Dotazione CDP, ovvero di un prestito su fondi propri di una banca, indicare la Banca convenzionata che ha valutato positivamente il merito di credito della ESCo;

Si precisa che, laddove la proposta progettuale preveda la completa demolizione e ricostruzione di uno o più edifici sia nell'anagrafica catastale e tecnica che nella sezione relativa alle specifiche caratteristiche tecniche degli interventi, dovranno essere inseriti i dati dimensionali dell'edificio come risultanti dalla configurazione post-intervento.

Inserite le predette informazioni e caricata la relativa documentazione sul Portale, la ESCo, verificata la correttezza dei dati e delle informazioni inseriti, dovrà sottoscrivere:

- la richiesta di ammissione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione debitamente sottoscritta, congiuntamente al/i titolare/i effettivo/i, dovrà essere caricata in formato digitale sul Portale, corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Il modello dell'istanza generata dal Portale è riportato nell'Allegato A.2.

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alle verifiche DNSH *ex ante*, compilando la scheda 1 e/o la scheda 2 secondo le modalità descritte nell'Appendice B delle presenti Regole;
- nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica di cui la ESCo è aggiudicataria abbia ad oggetto alla stipula di un contratto EPC, ed il contratto sia stato già stipulato, la dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di prestazione energetica (EPC) previsti dall'Allegato 8 del D.lgs. n. 102 del 2014 secondo il *format* messo a disposizione del GSE sul proprio sito istituzionale.

La ESCo dovrà allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- il piano progettuale degli interventi comprensivo del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) se già disponibile oppure il Documento di Indirizzo della Progettazione di cui all'allegato I.7 del Dlgs. 36/2023, nonché l'Offerta economica e l'Offerta Tecnica predisposte dalla ESCo, recante i lavori previsti e il risparmio energetico conseguibile a seguito dell'intervento. Con riferimento al primo sportello, come riportato nel precedente Capitolo 8 è obbligatorio la presentazione del PFTE. Nel secondo sportello sarà possibile accedere con il solo Documento di Indirizzo della Progettazione salvo la verifica della Stazione Appaltante dell'idoneità con le Procedure di gara che dovrà ricadere tra quelle previste dai Titoli II e IV Parte II del Libro IV del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36. e successive modificazioni;
- il Cronoprogramma di implementazione degli interventi;
- la delibera di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica ovvero, ove stipulato, il contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante;
- la Diagnosi energetica;
- l'APE *ex ante* e la simulazione dell'APE *ex post* per tutti gli edifici oggetto di intervento;
- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti minimi dei singoli interventi previsti dal Decreto 9 aprile 2025 e il rispetto del miglioramento minimo dell'efficienza energetica pari al 30%;
- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti i costi degli interventi calcolati secondo quanto previsto all'art.4 comma 3 del Decreto 9 aprile 2025 e attesti il rispetto dei massimali previsti dall'allegato II del Decreto 9 aprile 2025. I *format* delle due asseverazioni sono disponibili sul sito web del GSE;
- in caso di Società di Scopo, l'atto costitutivo.

Nel caso in cui sia stata richiesta la componente dello strumento finanziario in prestito o è, comunque, stato richiesto un finanziamento bancario, è, altresì, necessario allegare la seguente documentazione rilasciata dalla Banca Convenzionata a cui è stato richiesto il finanziamento:

- l'analisi del merito creditizio della ESCo;

- la valutazione del Piano Economico-Finanziario, laddove previsto, nonché del quadro economico di progetto negli altri casi, tenendo conto della sostenibilità finanziaria del progetto oltre che della sua redditività, dei tassi di mercato per l'erogazione del futuro prestito.

Nelle more del completamento del processo di convenzionamento delle Banche la ESCO ha comunque facoltà di inviare la richiesta di ammissione con l'obbligo di integrare la parte relativa alla valutazione del merito creditizio entro 30 giorni a decorrere dalla data di adesione della prima Banca convenzionata.

Il GSE pubblicherà sul proprio sito convenzionale una specifica comunicazione sulla data di primo convenzionamento.

In fase di caricamento dell'istanza di ammissione, nelle more del completamento del processo di convenzionamento delle Banche, la ESCO dovrà inserire nei campi relativi alle informazioni anagrafiche della banca in via provvisoria i propri dati anagrafici (Ragione sociale, P.IVA, PEC), inserendo nello slot di caricamento "Valutazione del merito creditizio da parte delle banche commerciali convenzionate" una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui si impegna ad integrare la richiesta di ammissione entro 30 giorni a decorrere dalla data di adesione della prima Banca convenzionata.

SEZ. C. Istruttoria della richiesta di ammissione.

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata;
- b. verifica il possesso dei requisiti di cui alla Parte III;
- c. effettua, sulla base della documentazione presentata, il calcolo dell'importo massimo riconoscibile a titolo di sovvenzione.

In particolare, il GSE comunica alla ESCO:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale sono indicate le principali caratteristiche tecniche dell'intervento, il codice CUP assegnato al Progetto di investimento e l'importo massimo del contributo erogabile a titolo di sovvenzione.
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Decreto 9 aprile 2025 e dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale e del suo avvio è dato avviso mediante l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione

sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 20 giorni.

- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui il Richiedente non invii le integrazioni richieste.

Il GSE potrà richiedere integrazioni anche con la finalità di rideterminare la misura del sostegno riconoscibile alla ESCo. Resta fermo il rigetto dell'istanza nel caso in cui la rideterminazione dei costi ammissibili comporti che il valore complessivo del progetto sia inferiore alla soglia minima dei 10 milioni di euro.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato alla ESCo attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

Il provvedimento di accoglimento della richiesta riporterà:

- il codice CUP assegnato al progetto;
- l'importo della sovvenzione massima erogabile;
- l'importo massimo del contributo erogabile che sarà inserito all'interno del successivo Atto di Concessione.

Si evidenzia che, laddove la ESCo richieda l'ammissione alla componente dello strumento finanziario in prestito, il GSE trasmette alla Banca Convenzionata e a CDP, la richiesta di ammissione presentata dalla ESCo e il provvedimento adottato per i seguiti di competenza.

Il provvedimento adottato sarà inoltre trasmesso alla Banca Convenzionata anche nel caso in cui sia presente un finanziamento bancario differente dalla componente dello strumento finanziario in prestito.

SEZ. D. **Adempimenti in materia di antimafia**

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata "Documentazione Antimafia".

Al riguardo, si specifica che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00, calcolato sull'importo del sostegno finanziario.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'emanazione dell'Atto di Concessione da parte del GSE.

L'informativa antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture, pertanto, la ESCo deve provvedere al periodico rinnovo dell'invio della documentazione antimafia.

Laddove ricorrano modifiche in relazione ai soggetti sottoposti alle predette verifiche ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Operatore deve darne immediata comunicazione al GSE, inviando una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

Capitolo 10. Atto di Concessione e Atto d'Obbligo

SEZ. A. Provvedimento di concessione del contributo PNRR e sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo

A seguito dell'esito positivo della precedente istruttoria il GSE effettua le verifiche EX ANTE (conflitto di interesse e doppio finanziamento) e verifica l'effettivo adempimento della normativa antimafia. In caso di esito positivo dei precedenti controlli il GSE rende disponibile, attraverso il Portale, al Soggetto Destinatario del sostegno finanziario, l'Atto di Concessione, nel quale sono riportati in particolare:

- il codice CUP assegnato al progetto;
- l'importo della sovvenzione massima erogabile;
- l'eventuale importo del finanziamento riconosciuto dalla Banca convenzionata.

La ESCo è tenuta a sottoscrivere l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del sostegno finanziario, con cui dichiara di accettare espressamente e integralmente i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del Progetto di investimento.

L'Atto d'Obbligo è reso disponibile unitamente all'Atto di Concessione sul Portale. La ESCo sarà tenuta a scaricare detta documentazione, a sottoscrivere la relativa nota di accettazione e a trasmetterla, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, tramite Portale.

Si sottolinea che per consentire al GSE di emettere l'Atto di Concessione la ESCo dovrà trasmettere, inviando una PEC all'indirizzo M7i17@pec.gse.it, copia del contratto stipulato con la Stazione appaltante nel caso quest'ultimo non stato fornito contestualmente alla richiesta di accesso alla misura

Nel caso in cui il richiedente abbia anche richiesto l'accesso alla componente dello strumento finanziario in prestito il GSE trasmette, a seguito dell'accettazione dell'Atto D'Obbligo, l'Atto di Concessione a CDP e alla specifica Banca convenzionata per le successive attività di competenza. Analogamente, in presenza di finanziamento su fondi propri della banca, il GSE trasmette a seguito dell'accettazione dell'Atto D'Obbligo, l'Atto di Concessione alla specifica Banca convenzionata per le successive attività di competenza.

SEZ. B. Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR

La ESCo ammessa, in qualità di soggetto attuatore esterno, è responsabile oltre che della realizzazione del Progetto di investimento, dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

In particolare, è tenuta ad assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e messa a disposizione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti finanziati di propria competenza, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.

Il GSE, in qualità di Soggetto Attuatore della Misura, svolge attività di presidio dell'imputazione dei dati di avanzamento dei progetti da parte delle ESCo destinatarie delle risorse PNRR.

Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dei progetti ammessi alla Misura, entro 180 giorni dalla data di trasmissione dell'atto di concessione, la ESCo deve comunicare al GSE l'avvio dei lavori attraverso il Portale, la data di avvio dei lavori così come definita nel presente documento, avendo cura di conservare eventuale documentazione utile ad attestarla come, ad esempio:

- copia della Dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti, recante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente;
- documentazione attestante l'ordine di acquisto delle attrezzature ovvero documentazione attestante altro impegno che renda irreversibile l'investimento per la realizzazione dell'iniziativa.

In caso di mancato funzionamento del Portale, la comunicazione dovrà essere trasmessa mediante PEC all'indirizzo M7i17@pec.gse.it

Capitolo 11. Richiesta di anticipazione

SEZ. A. Caricamento dati e documentazione ed invio istanza

A seguito dell'adozione dell'Atto di Concessione e a seguito della sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, la ESCo destinataria delle risorse PNRR può richiedere al GSE un anticipo fino al 30% dell'importo riconosciuto a titolo di sovvenzione.

La richiesta deve essere trasmessa, sotto forma di DSAN, esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Le richieste inviate avvalendosi di canali di

comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax - non saranno prese in considerazione.

La ESCo destinataria delle risorse PNRR deve inviare, attraverso il Portale informatico del GSE, l'apposita domanda utilizzando il "Modello richiesta di anticipazione" corredato da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla seguente documentazione:

- il modulo del conto corrente dedicato, secondo il *format* disponibile sul sito istituzionale del GSE opportunamente compilato e firmato;
- un'idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo il *format* pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale;
- l'elenco dei Titolari effettivi in caso di variazioni.

La ESCo beneficiaria, ove sottoposta a verifica antimafia, ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuta a trasmettere sul Portale la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo.

La garanzia deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo "cauzioni" presso Banca d'Italia o rilasciata dagli intermediari finanziari non bancari ("Intermediari 106") o dai confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("confidi maggiori") o in alternativa dalle compagnie assicurative abilitate al rilascio di polizze fideiussorie, iscritte negli elenchi dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) (Garante).

La garanzia fideiussoria deve essere prestata in misura pari al 100% del valore dell'anticipazione richiesta dal Soggetto destinatario delle risorse PNRR e pertanto deve essere costituita per un importo pari fino al 30% del contributo in conto capitale riconosciuto in relazione alla quota di anticipo richiesta. Non è inoltre possibile per la ESCo cumulare più garanzie per coprire l'importo richiesto.

Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari, confidi maggiori o intermediari iscritti negli elenchi di Banca d'Italia;
- essere redatte secondo uno schema che sarà pubblicato sul sito istituzionale del GSE e firmate da un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere corredate da giusta procura alle firme o altra documentazione (i.e. visura camerale storica con validità di almeno 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti la validità della firma del soggetto firmatario per l'emittente.

Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- essere redatte secondo uno schema che sarà pubblicato sul sito istituzionale del GSE a firma del rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;

- essere corredate da giusta procura alle firme o altra documentazione (i.e. visura camerale storica con validità di almeno 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti la validità della firma del soggetto firmatario per la compagnia assicurativa.

Con riferimento alle fideiussioni assicurative, il GSE si riserva di introdurre ulteriori criteri relativamente alle caratteristiche della garanzia e alla solidità economica della compagnia assicurativa emittente. Tali criteri saranno resi noti sul sito istituzionale del GSE.

La garanzia fideiussoria, sia bancaria che assicurativa, deve inoltre essere:

- firmata digitalmente da un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma, in cades (p7m) o pades e inviata tramite le apposite funzionalità del Portale informatico del GSE;
- verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; nell'impossibilità di effettuare la verifica telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo pec; autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e costituita nell'interesse del beneficiario e a favore del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Si precisa che il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa

Con riferimento alle cause di restituzione ed escussione della garanzia, si precisa che:

- la restituzione della fideiussione è prevista a seguito dello svincolo da parte del GSE, stabilito successivamente al pagamento del saldo finale;
- per il periodo antecedente allo svincolo, la restituzione della fideiussione è prevista nei casi di esito negativo della valutazione della richiesta di anticipo da parte del GSE o, alternativamente, nell'evenienza di rinuncia alla quota di anticipo da parte del soggetto richiedente, purché la quota di anticipo non sia stata ancora percepita;
- nel caso in cui l'anticipo sia già stato erogato e il richiedente comunichi al GSE la rinuncia all'ammissione al beneficio o alla quota di anticipo, il GSE escute la fideiussione per l'intero valore dell'anticipo prestato;

In caso di variazione del progetto ammesso alla misura, a seguito della nuova valutazione positiva da parte del GSE come riportato nel Capitolo 16, è facoltà della ESCo richiedere la rimodulazione della fideiussione entro e non oltre 90 giorni dalla valutazione positiva del GSE. Si sottolinea che a valle dell'esito positivo della valutazione della nuova garanzia, il GSE procederà alla restituzione della precedente.

SEZ. B. Valutazione GSE e modalità erogazioni dell'anticipo

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE verifica la completezza dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmessa.

In particolare, il GSE comunica alla ESCo:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale è indicato l'importo riconosciuto a titolo di anticipo.
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale dell'avvio della richiesta è dato avviso mediante l'invio di una mail all'indirizzo della ESCo beneficiaria. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 10 giorni.
- i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della istanza, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo alla ESCo un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento
- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui la ESCo non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato alla ESCo attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

In caso di accoglimento della richiesta, l'erogazione dell'anticipo avviene entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo al mese di accoglimento della richiesta di anticipo.

Capitolo 12. Richiesta erogazione SAL intermedio e Saldo finale

SEZ. A. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sulle quali il GSE quantificherà il valore del contributo sono calcolate a partire dall'Offerta Tecnico Economica approvata nell'ambito della procedura di affidamento e del prezzo offerto dalla Esco e accettato dalla Stazione Appaltante per i singoli interventi ammissibili alla Misura¹.

Coerentemente con questo approccio, la rendicontazione per la liquidazione dei contributi sarà basata sulla contabilità di cantiere.

Le richieste per l'erogazione per stato di avanzamento lavori (SAL) e del saldo finale devono essere corredate dalla "Certificazione Esecuzione Lavori" redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e recante l'attestazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), in cui ad ogni lavorazione effettuata è associato lo specifico intervento presentato in fase di richiesta di ammissione alla Misura. Tale dichiarazione deve essere resa adoperando il *format* pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale.

Con riferimento agli obblighi di tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, devono essere riportate nella documentazione contabile di progetto le seguenti informazioni:

- riferimento specifico alla Misura (Missione 7, Investimento 17 del PNRR);
- codice identificativo rilasciato dal Portale in relazione al Progetto di investimento ammesso alla Misura;
- CUP e, ove disponibile, CIG.

Ferma restando la possibilità di integrare eventuali carenze informative secondo le modalità che saranno indicate dal GSE, l'indicazione del codice CUP è inderogabile e deve essere apposto su tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione.

L'elenco delle spese ammissibili è riportato, per ogni singolo intervento, nella PARTE III delle presenti Regole Operative. Si prevedono due tipologie di spese ammissibili:

- spese per la realizzazione delle opere;
- spese accessorie.

Infine, con riferimento al tema dell'IVA questa rappresenta un costo solamente se è un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari di immobili degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Non rientra tra i costi ammissibili l'IVA associata ai canoni

¹ La rendicontazione delle spese del Progetto di investimento ammesso si basano sui costi che la ESCo espone nei confronti della Stazione Appaltante

mensili/annuali che gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali dovranno sostenere all'interno di un contratto EPC o PPP ove presenti.

Spese per la realizzazione delle opere

Tali tipologie di spese dovranno essere comprovate attraverso la specifica documentazione contabile richiamata *nell'ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del Codice degli Appalti (Dlgs 36/2023)*.

In particolare, devono essere allegati:

- lo "Stato avanzamento lavori" per le richieste di erogazione per SAL e saldo finale;
- il Conto finale dei lavori per la richiesta di erogazione del saldo finale.

La ESCo deve trasmettere, altresì, gli eventuali certificati di pagamento emessi dal RUP.

Spese accessorie

Rientrano tra le spese accessorie ammissibili:

- spese per la progettazione;
- spese per la direzione lavori;
- spese per il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- spese per il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- spese per il Responsabile lavori in fase di progetto;
- spese per il Responsabile lavori in fase esecutiva;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per analisi e collaudi.

Per tali tipologie di spese, la ESCo deve allegare il "Quadro Economico del Progetto esecutivo" approvato dalla Stazione Appaltante. Nelle casistiche in cui la spesa è riconducibile a più interventi è necessario che la ESCo le vada a ripartire tra i vari interventi.

Sarà possibile rendicontare anche le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla gestione della fase di gara purché tali costi siano ribaltati sulla ESCo all'interno del Contratto Stazione appaltante/ESCo e compaiano all'interno del Quadro Economico del Progetto esecutivo.

Per la rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisizione delle APE *ex ante* e *post operam*, nonché delle asseverazioni previste dall'articolo 6 del Decreto 9 aprile 2025, la ESCo deve trasmettere i relativi attestati di pagamento e fatture.

Si sottolinea che in tutte le casistiche il sostegno finanziario è sempre determinato applicando i massimali unitari previsti dall'Allegato II al DM 9 aprile 2025 e descritti specificatamente per ogni intervento nella SEZ. E del Capitolo 14 del presente documento.

SEZ. B. **Tempistiche rilevanti per il completamento degli interventi**

Entro **180 giorni** dalla data di trasmissione dell'atto di concessione, la ESCo deve comunicare al GSE l'avvio dei lavori attraverso il Portale. In caso di mancato funzionamento del Portale, la comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo PEC M7i17@pec.gse.it;

Entro **36 mesi** dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori, la ESCo comunica al GSE la conclusione dei lavori relativi al Progetto ammesso, secondo le modalità riportate nella successiva Sezione E "Comunicazione fine lavori e richiesta di Saldo".

Il predetto termine di 36 mesi è perentorio e la mancata osservanza è causa di decadenza dal beneficio con ciò derivandone il recupero degli importi eventualmente corrisposti.

La ESCo che non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per eventi calamitosi, per altre cause di forza maggiore o factum principis, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine. Il GSE fornisce un riscontro entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga.

SEZ. C. **Richiesta di erogazione per SAL**

La ESCo potrà richiedere l'erogazione per SAL intermedi, rispettivamente al raggiungimento del 50% e 75% dell'importo delle spese ammissibili riconosciute in fase di ammissione ed inserite nell'Atto di Concessione, riferibili a interventi conclusi. Tali richieste non sono alternative alla richiesta di anticipazione.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax - non saranno tenute in considerazione.

La ESCo dovrà:

- fornire per ogni intervento realizzato le specifiche caratteristiche tecniche (superficie, potenza etc.);
- inserire gli estremi della documentazione contabile di cantiere o del Quadro Economico del Progetto esecutivo relativamente alla spesa ammissibile sostenuta;
- eventualmente aggiornare l'elenco dei Titolari effettivi.

La richiesta di erogazione per SAL, sottoscritta congiuntamente al/i Titolare/i effettivo/i, deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione andrà poi caricata in

formato digitale sul Portale informatico, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Alla suddetta richiesta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- la relazione tecnica sullo stato di avanzamento del progetto con descrizione puntuale degli interventi conclusi;
- il nulla osta della Stazione Appaltante all'erogazione della quota a SAL;
- l'autodichiarazione sulle spese sostenute "Certificazione Esecuzione Lavori-SAL" firmata anche dal RUP;
- la documentazione contabile di cantiere (SAL e/o Registro di contabilità attestante la spesa sostenuta);
- la documentazione relativa alla domanda di rimborso del contributo PNRR.

La ESCo beneficiaria, ove sottoposta a verifica antimafia, ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuta a trasmettere sul Portale la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo.

SEZ. D. Valutazione GSE e modalità erogazioni del contributo relativo al SAL intermedio

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata;
- b. verifica il possesso dei requisiti di cui alla Parte III;
- c. valuta l'ammissibilità formale e sostanziale delle singole voci di spesa inserite nella rendicontazione.

In particolare, il GSE comunica alla ESCo:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale è indicato l'importo riconosciuto a titolo di Sal.
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale, dell'avvio della richiesta è dato avviso mediante l'invio di una mail all'indirizzo della ESCo beneficiaria. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 20 giorni.
- i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della istanza, il GSE invia il

preavviso di rigetto, concedendo alla ESCo un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere venti giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di venti giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento.

- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui la ESCo non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato alla ESCo attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

Il GSE fornirà un riscontro definitivo al Soggetto destinatario del finanziamento richiedente entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'erogazione del contributo avverrà entro e non oltre il 20° giorno del mese m+1 rispetto al mese m di approvazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale a saldo fatto salvo il persistere del rispetto della normativa antimafia da parte del Soggetto Destinatario delle risorse.

SEZ. E. Comunicazione fine lavori e richiesta del Saldo

La ESCo a seguito del completamento dei lavori e nel rispetto delle tempistiche riportate nella Sezione B del Capitolo 12 presenta al GSE la Comunicazione fine lavori con la rendicontazione delle spese ammissibili sostenute.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, previa autenticazione nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accedendo al Portale con le credenziali (User ID e password) fornite in fase di registrazione.

La ESCo dovrà:

- fornire per ogni intervento realizzato le specifiche caratteristiche tecniche (superficie, potenza etc.);
- aggiornare l'elenco dei Titolari effettivi;
- inserire gli estremi della documentazione contabile di cantiere in grado di giustificare la spesa ammissibili sostenuta;
- allegare autodichiarazione sulle spese sostenute firmata dal Soggetto Destinatario delle risorse PNRR e dal RUP;

La richiesta di erogazione del contributo in conto capitale a saldo, sottoscritta congiuntamente al/i Titolare/i effettivo/i, deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione

andrà poi caricata in formato digitale sul Portale informatico, corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Alla suddetta richiesta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- la relazione tecnica complessiva degli interventi realizzati con eventuale evidenza delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzate;
- la documentazione specifica di progetto richiesta per ogni intervento come riportata nella SEZIONE F del Capitolo 14;
- l'APE EX ANTE dei singoli edifici se diversa da quella inviata in fase di ammissione;
- l'APE EX POST dei singoli edifici redatte secondo le modalità descritte nella SEZIONE B del capitolo 14;
- l'APE EX POST delle singole unità abitative;
- il nulla osta della stazione appaltante all'erogazione del contributo in conto capitale a saldo;
- l'autodichiarazione sulle spese sostenute "Certificazione Esecuzione Lavori-SALDO" firmata anche dal RUP;
- la documentazione contabile di cantiere (SAL e/o Registro di contabilità attestante la spesa sostenuta);
- allegare la Documentazione relativa alla domanda di rimborso del contributo PNRR;

La ESCo beneficiaria, ove sottoposta a verifica antimafia, ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuta a trasmettere sul Portale la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo.

SEZ. F. [Valutazione GSE e modalità erogazioni del contributo](#)

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE:

- a. verifica la completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale e la corrispondenza degli stessi con la documentazione allegata;
- b. verifica il possesso dei requisiti di cui alla Parte III;
- c. valuta l'ammissibilità formale e sostanziale delle singole voci di spesa inserite nella rendicontazione.

In particolare, il GSE comunica alla ESCo:

- il **provvedimento di accoglimento della richiesta**, nel quale è indicato l'importo riconosciuto a Saldo.
- la **richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione avviene tramite il Portale, dell'avvio della richiesta è dato avviso mediante l'invio di una mail all'indirizzo della ESCo beneficiaria. Nella richiesta

sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale al fine del completamento dell'istruttoria. L'invio delle informazioni e/o dei documenti indicati deve essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 20 giorni.

- i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della istanza, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo alla ESCo un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere venti giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di venti giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento.
- Il **provvedimento di rigetto**, laddove l'istanza trasmessa non risulti idonea e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ovvero nel caso in cui la ESCo non invii le integrazioni richieste.

Al netto dell'eventuale sospensione dei termini procedurali, il GSE conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il provvedimento è comunicato alla ESCo attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di ammissione. Sul Portale sarà sempre possibile accedere all'atto trasmesso.

Il GSE fornirà un riscontro definitivo al Soggetto destinatario del finanziamento richiedente entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'erogazione del contributo avverrà entro e non oltre il 20° giorno del mese m+1 rispetto al mese m di approvazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale a saldo fatto salvo il persistere del rispetto della normativa antimafia da parte del Soggetto Destinatario delle risorse.

PARTE III. REQUISITI PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO FINANZIARIO

La presente PARTE III definisce:

- a. i requisiti soggettivi del Soggetto Destinatario del finanziamento;
- b. i requisiti oggettivi del progetto di investimento e, per ciascun intervento ammissibile:
 - i. le spese ammissibili;
 - ii. l'algoritmo di calcolo della componente dello strumento finanziario in sovvenzione e componente dello strumento finanziario in prestito;
 - iii. la documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale;
 - iv. la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

Capitolo 13. I requisiti soggettivi dei Soggetti Destinatari della Misura

SEZ. A. Requisiti soggettivi

Possono presentare istanza di ammissione alla Misura le ESCo aggiudicatarie di procedure ad evidenza pubblica indette dai Soggetti Beneficiari della misura o da centrali di committenze da essi delegate ai sensi dei Titoli II e IV, Parte II del Libro IV del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. e ss.mm.ii. e che, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 9 aprile 2025, non incorrono in una delle seguenti cause di esclusione:

- a. in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- b. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- c. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d. che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Inoltre, le ESCo devono rispettare i seguenti requisiti:

- non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2014;
- non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nel caso di ESCo aggiudicatarie:

- in **forma associata con altri operatori economici** la medesima dovrà risultare mandataria ovvero capogruppo.
- nell'ambito di un **consorzio stabile**, la medesima dovrà risultare consorziata designata in gara per l'esecuzione.

In caso di **società di scopo** costituita ai sensi degli artt. 194 e 198 del D.lgs. n. 36 del 2023 la medesima potrà presentare direttamente istanza di ammissione avendo al suo interno come socio “qualificante” una ESCo.

SEZ. B. Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse

La ESCo dovrà fornire i dati identificativi del titolare/i effettivo/i, così come definito dall'art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nella richiesta di ammissione alla Misura.

Al riguardo, si precisa che:

1. il *titolare effettivo* coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo.

In particolare:

- a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica (criterio proprietà diretta);
 - b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (criterio proprietà indiretta).
2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza (Criterio di controllo):
 - a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
 3. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società (criterio residuale).

La ESCo raccoglie e conserva copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e alla luce dei criteri sopra esposti.

Infine, ogni titolare effettivo dovrà rendere una dichiarazione in ordine all'assenza del conflitto evidenziando inoltre se rientra nelle Persone Esposte Politicamente (PEP) con indicazione del relativo ruolo.

Capitolo 14. Requisiti oggettivi e modalità di rendicontazione del singolo intervento

SEZ. A. Requisiti oggettivi dei progetti di investimento

I Progetti di investimento devono avere ad oggetto uno o più edifici con le seguenti caratteristiche:

- essere di totale proprietà pubblica;
- avere prevalente destinazione residenziale;
- essere dotati di un sistema centralizzato di riscaldamento o, in assenza, il Progetto di investimento deve prevedere che, all'esito degli interventi di efficientamenti energetici, gli edifici saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione invernale;
- essere conformi alle norme in materia edilizia.

Il Progetto di investimento può includere:

- edifici che presentano unità abitative prive di sistema di riscaldamento a condizione che non superino il 10% del numero complessivo delle unità abitative che compongono l'edificio. Resta fermo che, a seguito della realizzazione del Progetto di investimento, anche tali unità abitative dovranno essere collegate all'impianto centralizzato di riscaldamento;
- edifici che presentano impianti termici, centralizzati o autonomi, non più funzionanti che non siano stati dismessi, che dovranno essere inclusi nell'APE *ex ante* ai fini della determinazione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{glnren}.

La ESCo all'interno del Progetto di investimento può registrare il singolo edificio anche suddiviso in blocchi abitativi purché presentino le seguenti caratteristiche:

- a) composti da almeno quattro unità abitative con relative pertinenze;
- b) serviti da almeno un corpo scala.

In questo caso, ciascun blocco abitativo è equiparato, ai fini della Misura, all'edificio. Resta fermo che, in caso di interventi sugli impianti, questi ultimi devono essere dedicati al singolo blocco.

Nella relazione tecnica dovrà essere specificata la suddivisione dell'edificio in blocchi, anche attraverso elaborati grafici, e i relativi dati dimensionali, volumi e superfici, funzionali alla richiesta di ammissione alla Misura.

Nella tabella seguente si riportano le casistiche delle possibili ripartizioni in blocchi e le relative modalità di redazione dell'APE *ex ante* ed *ex post*:

Casistiche	Impianto esistente centralizzato	Interventi su impiantistica termica	Configurazione blocco	Caratteristiche APE <i>ex ante</i> ed <i>ex post</i>
Caso 1	SI	NO	<p>È possibile ripartire l'edificio in blocchi rispettando i seguenti criteri:</p> <p>a) almeno un corpo scala costituito da 4 unità abitative;</p> <p>c) nessun vincolo sull'impiantistica termica</p>	Riferite al singolo blocco, in caso di impianto termico in comune su più blocchi ripartire quota pro-potenza la centrale nei vari attestati
Caso 2	SI	SI	<p>E' possibile ripartire l'edificio in blocchi rispettando il seguente criterio:</p> <p>a) almeno un corpo scala costituito da 4 unità abitative;</p> <p>b) impianto termico ex ante ed ex post dedicato al medesimo blocco (assenza di interconnessione con altre centrali termiche)</p>	Riferita al singolo blocco
Caso 3	NO	SI	<p>a) almeno un corpo scala costituito da 4 unità abitative;</p> <p>b) impianto termico ex post dedicato in via esclusiva al blocco</p>	Riferita al singolo blocco
Caso 4	NO	NO	Casistica non ammessa in quanto è richiesta la centralizzazione dell'impianto termico	

Tabella 1- Modalità di definizione dei blocchi

SEZ. B. Risparmio energetico pari ad almeno al 30%

I Progetti di investimento devono determinare un miglioramento minimo dell'efficienza energetica di ogni edificio oggetto di intervento pari al 30%, che dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta di ammissione l'attestazione di prestazione energetica (APE) *ante operam* e l'attestazione di prestazione energetica (APE) *post operam*. In particolare, la riduzione della domanda di energia primaria viene accertata attraverso l'indice

di prestazione energetica globale non rinnovabile come risultante dalle predette attestazioni di prestazione energetica.

Le attestazioni rappresentano delle simulazioni relative all'intero edificio e non sono soggette a registrazione ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii e andranno redatte secondo le modalità previste per l'APE convenzionale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e ai punti 12.1, 12.2 e 12.3 dell'Allegato A al medesimo decreto.

Successivamente alla realizzazione del Progetto di investimento, dovranno essere trasmessi le attestazioni registrate, ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., relative alle singole unità abitative dell'edificio.

SEZ. C. Condizioni di cumulabilità della sovvenzione

14.C.1 Verifica del divieto di "doppio finanziamento"

Il concetto di "doppio finanziamento" nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di *performance* non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione (c.d. doppio finanziamento di misura).

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione e, dunque, l'assenza di doppio finanziamento nonché di prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, finanziati dall'Unione Europea o da altri strumenti finanziari, all'interno dei documenti giustificativi di spesa, devono essere indicati elementi obbligatori di tracciabilità necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato come indicato nella sezione A del capitolo 12 del presente documento. Al fine, inoltre, di garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento di misura è necessario scongiurare cofinanziamenti con altri fondi UE per il conseguimento del medesimo target PNRR.

14.C.2 Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto 9 aprile 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, le agevolazioni previste dal Decreto non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

In caso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle previste dal Decreto 9 aprile 2025, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non comporti il superamento del costo sostenuto.

Fermo restando i richiamati limiti, i contributi previsti dalla Misura sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Ai fini dell'identificazione della natura degli incentivi, per incentivo statale si intende il contributo erogato direttamente dall'Amministrazione Centrale.

Cumulabilità con il Conto Termico

La Misura è cumulabile con il meccanismo del Conto Termico, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

In caso di richiesta anche della quota di finanziamento coperta con i fondi PNRR in dotazione di CDP, si precisa che dal momento che il prestito a valere sulle risorse CDP è restituito nel tempo, oltre che erogato a condizioni di mercato, potrà essere utilizzato unitamente al Conto termico solamente se nell'Atto Convenzionale con la Banca erogatrice della quota di finanziamento coperta con i fondi della presente misura è prevista obbligatoriamente la retrocessione totale o parziale del Conto Termico alla suddetta banca convenzionata nella fase di preammortamento, in modo da evitare l'impegno concomitante di risorse pubbliche per una quota superiore al 100% dei costi ammissibili alla Misura.

SEZ. D. [Requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale – tagging"](#)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*). Tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Per dimostrare il rispetto dei requisiti associati al principio DNSH, il soggetto richiedente, in fase di presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive (c.d. fase *ex- ante*) dovrà trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio generata dal Portale (secondo il modello A.3.), unitamente alla check-list allegata a dimostrazione dell'ottemperanza ai vari punti di verifica necessari per garantire il rispetto del principio DNSH.

Analogo adempimento è previsto nell'ambito della richiesta di riconoscimento degli incentivi (c.d. fase *ex-post*), a cui dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva completa della relativa check-list secondo i modelli che saranno pubblicati sul sito del GSE.

Il soggetto richiedente è peraltro tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria ad attestare le dichiarazioni rese per tutto il periodo di incentivazione.

Il rispetto di alcuni requisiti DNSH potrà essere accertato nell'ambito della valutazione dei documenti allegati all'istanza di partecipazione alle procedure e alla comunicazione di entrata in esercizio.

Nel caso in cui gli interventi realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere garantito sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Per una disamina approfondita dei requisiti previsti per garantire il rispetto del principio DNSH e delle relative modalità di verifica si rimanda all'appendice allegata (Appendice B).

Almeno il 37% delle risorse complessive del PNRR sono destinate a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ossia uno dei sei aspetti ambientali già tutelati con il DNSH), compresa la biodiversità, come definito dall'obiettivo ambientale, definito appunto "*tagging* climatico". In particolare, l'Allegato VI del Reg. n. 2021/241, per ciascuna misura, indica i campi di intervento con il rispettivo TAG climatico, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associato.

La tipologia di interventi di riqualificazione energetica degli edifici contribuisce, di fatto, in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il rispetto del *tagging* climatico previsto è verificato mediante la documentazione riportata nell'Appendice B.

SEZ. E. [Interventi ammessi al sostegno finanziario](#)

Gli interventi di efficientamento energetico ammissibili alla Misura sono i seguenti:

- a. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- b. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d. sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- e. installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- f. installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio, nelle relative pertinenze, o in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario sottese alla

medesima cabina primaria a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

- g. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche ovvero a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- h. installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- i. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
- j. sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili;
- k. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa;
- l. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con sistemi ibridi a pompe di calore.

È consentita la realizzazione dei predetti interventi mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio. In tali casi, valgono le seguenti condizioni:

- 1) la superficie degli interventi ammessi sarà calcolata sulle condizioni ex post;
- 2) è possibile prevedere un ampliamento massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;
- 3) la rendicontazione della spesa dovrà essere effettuata sulla base dei singoli interventi sopra indicati.

Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie *ante operam* e *post operam* è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati. Si ricorda che, in tale casistica, ai sensi della normativa vigente l'edificio ex post dovrà rispettare i requisiti NEZB.

14.E.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

L'intervento consiste nell'isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.

Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite massimo di trasmittanza, in funzione della zona climatica, come specificato nella seguente tabella 2:

[Tabella 7 – Allegato III - DM]			
Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Allegato 1. Articolo 1, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Tabella 2- Requisiti tecnici di soglia per involucro

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nel caso di interventi di cui allegato 1, lettera a), del Decreto 9 aprile 2025, che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla tabella 1 sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.

Per i soli interventi di cui allegato 1 lettera a), del Decreto 9 aprile 2025, in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla tabella 2, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso

all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso.

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo della sovvenzione:

1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisorie e accessorie;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi;
5. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C \cdot S_{int}$$

dove

S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 3;

$\%_{cpeca}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 3;

I_{tot} è l'incentivo totale

[Tabella 1 – Allegato II - DM]				
Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})	
a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			
		Esterno	65	300 €/m ²
		Interno	65	150 €/m ²
		Copertura ventilata	65	350 €/m ²
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
		Esterno	65	170 €/m ²
		Interno	65	150 €/m ²
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
		Esterno	65	200 €/m ²
		Interno	65	100 €/m ²
	Parete ventilata	65	250 €/m ²	

Tabella 3- Massimali unitari involucro opaco

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale

Ai fini della richiesta d'incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione del SALDO finale. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di saldo finale (in formato PDF), caricandoli sul Portale all'atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. per edifici con impianto termico di potenza nominale maggiore o uguale a 100 kWt, allegare la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici ante-operam e post-operam della struttura oggetto di intervento;
 - stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, ante-operam e post-operam, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;

3. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti:
- vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento ante-operam;
 - vista di dettaglio della struttura oggetto d'intervento ante-operam, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
 - vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell'intonacatura;
 - vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
 - vista d'insieme della superficie oggetto d'intervento, a lavoro concluso (post-operam);
 - vista di dettaglio post-operam della struttura oggetto d'intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

1. per edifici con impianto termico di potenza nominale maggiore o uguale di 35 kWt e inferiore a 100 kWt, la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - i dettagli costruttivi dei ponti termici ante-operam e post-operam della struttura oggetto di intervento;
 - stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, ante-operam e post-operam, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
 - elaborati grafici dell'edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell'intervento;
2. per edifici con impianto termico di potenza nominale inferiore a 35 kWt, stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, ante-operam e post-operam, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.), timbrata e firmata dal progettista;
3. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti dal Decreto 9 aprile 2025 (allegato I);
4. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

14.E.2 *Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato*

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte

vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in funzione della zona climatica riportati nella seguente Tabella 4:

[Tabella 7 – Allegato III - DM]			
Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Tabella 4- Requisiti tecnici di soglia per le chiusure trasparenti

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo:

1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
3. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C \cdot S_{int}$$

dove

- S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 5;
- $\%_{cpeca}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 5;
- I_{tot} è l'incentivo totale

[Tabella 1 – Allegato II - DM]			
Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})
Allegato 1, lettera b)	i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	65	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C
			800€/m ² per le zone climatiche D, E e F

Tabella 5- Massimali unitari sostituzione chiusure trasparenti

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato Sezione F del capitolo 14;
2. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto delle facciate oggetto di intervento, *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione, oltre ai sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche. Qualora l'intervento non venga realizzato sull'intera facciata, indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d'intervento;
3. relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta da progettista o dalla ditta installatrice/produttrice dei componenti installati, con calcolo delle trasmittanze *ante operam* e *post operam* e con indicazione delle superfici oggetto di intervento *ante operam* e *post operam*. Per gli

interventi che prevedono la sostituzione e installazione di infissi in policarbonato, a corredo della relazione tecnica devono essere allegate:

- la scheda tecnica del componente installato (*post operam*) riportante il valore di trasmissione luminosa $\tau \geq 60\%$ del policarbonato oggetto di installazione;
- scheda tecnica del componente sostituito (*ante operam*) riportante il valore di trasmissione luminosa $\tau \geq 60\%$, nel caso in cui nella configurazione ante-operam sia sostituito un componente in policarbonato. In alternativa, laddove la scheda tecnica non fosse reperibile, trasmettere l'asseverazione del tecnico abilitato attestante il valore della trasmissione luminosa $\tau \geq 60\%$ del componente sostituito.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario

1. schede tecniche del produttore dei serramenti² (finestre, vetrine, ecc.) che attestino il valore di trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione; nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, la scheda tecnica del componente vetrato nuovo, in caso di sostituzione, o aggiuntivo, in caso di integrazione;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

14.E.3 Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi, anche integrati, o mobili, non trasportabili (non liberamente montabili e smontabili dall'utente), in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- l'intervento deve essere abbinato, alla sostituzione di chiusure trasparenti; tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell'edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti della tabella 7 - Allegato III del Decreto 9 aprile 2025;
- è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN 13363;
- Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente;
- Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare, con installazione esterna o all'interno di uno dei

² Delle fattispecie relative a chiusure trasparenti apribili o assimilabili, comprensive di infissi.

componenti della vetrocamera, con fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo:

1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili e sistemi di filtrazioni solari;
2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
3. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C \cdot S_{int}$$

dove

S_{int}	è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;
C	è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 6;
$\%_{cpeca}$	è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 6;
I_{tot}	è l'incentivo totale

[Tabella 1 – Allegato II - DM]			
Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})
Allegato 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	65	250 €/m ²
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	65	50 €/m ²
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	65	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²

Tabella 6- Massimali unitari sistemi di schermatura

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. relazione tecnica illustrativa dell'intervento, redatta da progettista o dalla ditta installatrice/produttrice dei componenti installati e con indicazione delle superfici coinvolte. In caso di installazione di pellicole solari basso emissive, la relazione deve essere corredata della scheda tecnica di prodotto riportante il valore del fattore solare g_{tot} , ricadente nel range della classe 3 o 4 di cui alla tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501;
3. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto delle facciate oggetto di intervento ante-operam e post-operam e in fase di lavorazione, oltre un minimo di ulteriori 3 foto degli interventi, ad esso abbinati sul medesimo edificio;
4. certificazione del produttore dei sistemi di schermatura e filtrazione solare, che ne attesti la prestazione solare di classe 3 o superiore, come definita dalla norma UNI EN 14501, attraverso l'impiego delle norme della serie UNI EN 13363;

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

1. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
2. progetto, timbrato e firmato dal progettista;
3. scheda tecnica dei sistemi di schermatura e filtrazione solare.

14.E.4 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, con sistemi a led o a più alta efficienza.

Ai fini del presente intervento, sono incentivabili sia le sostituzioni degli interi sistemi per l'illuminazione, intesi come corpi illuminanti comprensivi di lampade, che quelle relative alle singole lampade.

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- a) Le caratteristiche fotometriche degli apparecchi di illuminazione e le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
- b) Le sorgenti luminose degli apparecchi di illuminazione (lampade e/o eventuali moduli LED) devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
 - ii. efficacia luminosa minima: 80 lm/W.
- c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell'impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l'incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;
- d) gli apparecchi di illuminazione così come le relative sorgenti luminose devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti dell'Unione Europea emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento UE 2024/1781 e successive modifiche ed eventuali atti delegati: le sorgenti luminose devono essere classificate ed eventualmente etichettate in base ai regolamenti UE 2017/1369. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
- e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo:

1. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi sopra riportati;
2. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
3. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Per i soli interventi di sostituzione dei sistemi di illuminazione ove la potenza ante-operam era inferiore al limite minimo di norma, le spese ammissibili dovranno essere ridotte per tener conto delle spese imputabili alla sola potenza incentivabile.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{ed}$$

dove

- S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. Per l'intervento di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, laddove sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S_{ed}) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell'intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell'edificio di cui l'ambiente costituisce pertinenza;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;
- $\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come

espressa in tabella 7;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

[Tabella 2 – Allegato II - DM]			
Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})
Allegato 1, lettera d)	i. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade ad alta efficienza	65	15 €/m ²
	ii. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne - installazione di lampade a led	65	35 €/m ²

Tabella 7- Massimali unitari illuminazione

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dell'immobile oggetto dell'intervento, con indicazione della destinazione d'uso e della caratterizzazione delle singole zone in base alle attività svolte, dando evidenza di eventuali cambiamenti della destinazione d'uso della superficie illuminata tra la situazione *ex-ante* e quella *ex-post*;
 - descrizione degli ambienti interni e/o delle relative pertinenze esterne oggetto di intervento, con indicazione del totale e delle singole superfici coinvolte (m²), anche mediante planimetrie con individuazione dei singoli locali interni e/o delle pertinenze esterne;
 - descrizione del sistema d'illuminazione, anche mediante uno schema elettrico in cui è segnata la posizione degli eventuali strumenti di misura, con indicazione e descrizione dei corpi illuminanti e delle lampade usate (numero dei corpi illuminanti, marca, modello, flusso luminoso, resa cromatica, efficienza, potenza assorbita), sia in riferimento alla situazione *ex-ante* che a quella *ex-post*;

- risultati del calcolo illuminotecnico per ciascuna zona oggetto dell'intervento, in base alle attività svolte. Nello specifico, è necessario che vengano rispettati i livelli di illuminamento minimi previsti dalla norma UNI EN 12464-1 – Illuminazione dei posti di lavoro, o della presenza di condizioni di sovra-illuminamento o sotto-illuminamento, sia nella situazione ex-ante che in quella ex-post.
3. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti:
- vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *ante-operam*;
 - vista d'insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall'intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade) *ante-operam*;
 - vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade, con vista delle caratteristiche tecniche indicate nelle medesime) *post-operam*;
 - vista d'insieme in fase di lavorazione.

Nel caso di intervento in edificio con locali simili (esempio di corpi scala di dimensioni pressoché identici), è sufficiente inviare le viste d'insieme dei locali interni rappresentativi di ogni singola zona (identificata in base all'attività svolta).

Nel caso di intervento su pertinenze esterne dovrà essere fornita documentazione volta a dimostrare che l'ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell'edificio.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

1. schede tecniche dei componenti oggetto dell'intervento fornite dal produttore dei sistemi/corpi illuminanti e/o lampade sia *ante-operam* sia *post-operam*; nelle schede relative a componenti installati deve essere riscontrabile la rispondenza ai requisiti minimi imposti dal Decreto 9 aprile 2025;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
3. eventuale documentazione comprovante la progettazione del rifacimento dell'impianto di illuminazione;
4. relazione di collaudo illuminotecnico di tutte le aree oggetto dell'intervento nella situazione ex-ante e in quella ex-post. È opportuno che sia presente, per confronto, anche una tabella riepilogativa dei risultati del calcolo illuminotecnico;
5. certificato di collaudo dell'impianto;
6. certificato di collaudo illuminotecnico;
7. verifica del livello di illuminamento.

14.E.5 Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*)

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*Building Automation* - BA) degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

L'identificazione dei **requisiti minimi degli interventi di *Building Automation*** incentivabili è regolata dalla norma UNI EN ISO 52120-1 che specifica:

- i. i requisiti di progettazione dei sistemi che accedono agli incentivi (unitamente alla guida CEI 205-18);
- ii. i criteri e i parametri per l'identificazione della classe B di efficienza, assegnabile a sistemi di *Building Automation*;
- iii. le categorie di dispositivi di *Building Automation* che riguardano essenzialmente sistemi BACS /TBM per i servizi di:
 - a. Riscaldamento
 - b. Raffrescamento
 - c. Ventilazione e condizionamento
 - d. Produzione di acqua calda sanitaria
 - e. Illuminazione
 - f. Controllo integrato delle diverse applicazioni
 - g. Diagnostica e rilevamento consumi.

L'identificazione delle **figure professionali** responsabili della progettazione, installazione e asseverazione delle funzioni dei sistemi domotici può essere effettuata con riferimento al Decreto n°37 del 22 Gennaio 2008, che evidenzia le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.

La specifica procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) in conformità alla UNI EN ISO 52120-1 ed eventuali sue successive modifiche, fornisce ulteriori riferimenti per asseverare un impianto HBES – BACS.

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo:

1. fornitura e messa in opera di sistemi di *Building Automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi sopra riportati. In particolare, per il controllo dei sistemi elettrici e termici volto al miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri;

2. adeguamento dell'impianto elettrico e dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva;
3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} C \cdot S_{ed}$$

dove

S_{ed} è la superficie utile dell'edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati.

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell'edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in tabella 8;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in tabella 8;

I_{tot} è l'incentivo totale;

[Tabella 2 – Allegato II - DM]			
Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C_{max})
Allegato 1, lettera e)	Installazione di tecnologie di <i>building automation</i>	65	60 €/m ²

Tabella 8- Massimali unitari *building automation*

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto

destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione generale dell'intervento eseguito partendo dalla configurazione *ante-operam*; la descrizione del *post-operam* deve essere supportata anche da schemi elettrici, con indicazione dei dispositivi installati e delle funzioni implementate;
 - produzione di schede dettagliate dei controlli di regolazione eseguiti come riportato nelle linee guida CEI 205-18 con particolare riferimento a: tipologia di controllo, descrizione delle funzioni implementate, componenti utilizzati per assolvere alla funzione e breve descrizione del funzionamento;
3. Documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti:
 - vista d'insieme delle parti di impianto interessate dall'intervento *ante-operam*;
 - vista d'insieme delle parti di impianto *post-operam*;
 - vista di dettaglio dei dispositivi descritti al punto precedente.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

1. Schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore;
2. schede tecniche delle funzioni di controllo implementate;
3. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
4. libretto di manutenzione dell'impianto.

14.E.6 installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

L'intervento consiste nella installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso:

- l'edificio o nelle relative pertinenze (di seguito fotovoltaico in sito);
- in un'area differente dalle precedenti purché nella disponibilità di uno dei proprietari degli immobili che costituiscono il lotto (di seguito fotovoltaico a distanza).

In entrambe le casistiche l'intervento sarà ammissibile a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Di seguito si riportano alcuni requisiti specifici dell'intervento in relazione al sito di installazione.

Fotovoltaico in sito

In tale casistica l'impianto fotovoltaico con l'eventuale sistema di accumulo è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.

La potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l'impianto di produzione.

Il proprietario dell'edificio o il Soggetto Gestore dovranno assumere la qualifica di produttore.

Fotovoltaico a distanza

In tale casistica la potenza massima installabile dell'impianto fotovoltaico sarà pari a quella per cui la relativa produzione annuale garantisce al massimo la copertura dei fabbisogni di energia elettrica prelevata dalla rete degli edifici in cui verrà installata la pompa di calore, a seguito dei lavori di efficientamento, che ricadono all'interna della medesima area convenzionale come definite e rese disponibili dal GSE (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>).

Il soggetto richiedente all'interno della relazione relativa al piano progettuale degli interventi dovrà inserire un paragrafo specifico all'interno della relazione tecnica dove viene effettuato un confronto tra la produzione teorica dell'impianto fotovoltaico (E_{FTV}) e la somma dei fabbisogni di energia elettrica prelevata dalla rete post-intervento relativamente agli edifici in cui verrà installata la pompa di calore, a seguito dei lavori di efficientamento, che ricadono all'interna della medesima area convenzionale ($\sum F_{epost}$) verificando che:

$$E_{FTV} \leq \sum F_{epost}$$

In particolare:

- E_{FTV} viene determinata utilizzando esclusivamente il tool denominato "PVGIS" del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile al seguente link https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/

La procedura di inserimento dei dati per la progettazione dell'impianto oggetto della richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Misura dovrà prevedere:

- l'individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove è presente l'area in cui sarà realizzato l'impianto;
- l'inserimento del dato di potenza dell'impianto;
- la selezione del valore "PVGIS-SARAH2" nel campo "Database di radiazione solare";
- la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo "Tecnologia FV";
- un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari, in ogni caso, al 14%, da inserire nel campo "Perdite di sistema [%]";

- la modalità di installazione, presente nel campo “Posizione montaggio” che potranno essere a terra o su edificio in relazione allo specifico sito scelto
- nella diagnosi energetica dovranno essere calcolati i fabbisogni di energia elettrica prelevata dalla rete post-intervento relativamente degli edifici in cui verrà installata la pompa di calore (F_{epost}) per poi essere richiamati all'interno dello specifico paragrafo del PFTE in cui si rappresentano le modalità di determinazione di $\sum F_{epost}$.

La potenza dell'impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW. Il proprietario dell'area di installazione o il Gestore di uno degli edifici dovrà assumere la qualifica di produttore.

Sarà possibile realizzare anche più impianti, ubicati in aree differenti, purché la somma della produzione dei singoli impianti non superi il fabbisogno di energia elettrica ex post prelevato da rete dei suddetti edifici.

Requisiti della componentistica di impianto

I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni.

I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%. Gli impianti realizzati in aree nella disponibilità del soggetto beneficiario (EX IACP e Comuni) sottese alla medesima cabina primaria non ubicate nell'edificio oggetto di efficientamento o nella sua pertinenza non rientrano nel calcolo del miglioramento minimo dell'efficienza energetica pari al 30%. Tuttavia, l'intervento è incentivabile se abbinato ad altri interventi che consentano di conseguire la soglia minima di risparmio del 30%.

Spese ammissibili

Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo le spese ammissibili riguardano la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete e le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi. L'IVA rappresenta un costo se non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento

Intensità dell'incentivo

È facoltà del soggetto richiedente ridurre l'intensità dell'incentivo dal 65% al 40% per rendere potenzialmente compatibile l'intervento con la tariffa di incentivazione del DM 414 del 7 dicembre 2023 e s.m.i (DM CACER), tuttavia la reale cumulabilità con il meccanismo introdotto dal DM CACER dovrà essere valutata specificatamente dal Soggetto richiedente per il singolo impianto.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C_{FTV} \cdot P_{FTV} + \%spesa \cdot C_{ACC} \cdot C_{ACCUMULO}$$

dove

P_{FTV} è la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico;

C_{FTV} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza di picco dell'impianto in kW; I valori massimi di C_{FTV} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW

$\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65% o al 40%;

$C_{ACCUMULO}$ è la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh;

C_{ACC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh; Il valore massimo di C_{ACC} , ai fini del calcolo dell'incentivo è pari a 1.000 €/kWh;

I_{tot} è l'incentivo totale;

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;

2. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto 9 aprile 2025;
3. nel caso di installazione di impianto superiore a 20 kW, Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata dallo schema elettrico unifilare as-built;
4. Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter);
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello fotovoltaico installato;
 - vista di dettaglio della targa dei moduli fotovoltaici installati;
 - vista di dettaglio del sistema di accumulo;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo fotovoltaico realizzato.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

- Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell'energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10bis per connessione in BT e MT), verbale di installazione/intervento sui contatori dell'energia prodotta e immessa in rete;
- Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell'impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- Scheda tecnica del sistema di accumulo;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici, degli inverter, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- nel caso di impianto fino a 20 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
- certificato di collaudo dell'impianto.

14.E.7 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche e a gas

Pompe di Calore elettriche

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'utilizzo di pompe di calore elettriche e a gas.

Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi di previsti dal Decreto 9 aprile 2025 è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.

Per interventi di installazione di generatori quali pompe di calore, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze.

Per le pompe di calore "VRF/VRV" l'accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne.

Per le **pompe di calore elettriche** l'efficienza energetica del riscaldamento stagionale (η_s) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed

eventuali successive modifiche e integrazioni.

[Tabella 8 – Allegato III - DM]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	Split/multisplit
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5	VRF/VRV
		125	3,2	Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625	Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825	aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95	
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2	
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325	

Tabella 9- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche

[Tabella 9 – Allegato III - DM]				
	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua	110	2,825	
	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 10- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 9 e 10 sopra riportate.

Pompe di calore a gas

Per le **pompe di calore a gas** l'efficienza media stagionale $\eta_s\%$ deve essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica "average" e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato nella seguente tabella 11:

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_{s\%}$	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	Split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	Acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	Salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua – acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua – acqua/acqua
	aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	Salamoia/acqua

Tabella 11- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

La prestazione delle pompe di calore a gas deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle 9, 10 e 11 sopra riportate:

- UNI EN-12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

Nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);

Nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, comprensive di IVA dove essa costituisce costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento, comprendono: smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell'arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria; i sistemi di contabilizzazione individuale. Rientrano tra le spese ammissibili anche i costi di adeguamento della connessione alla rete elettrica e del gas.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e

regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.

Rientrano anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Calcolo incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C_{PdC} \cdot P_{PdC}$$

dove

P_{PdC} è la potenza termica utile nominale della pompa di calore espressa in kW;

C_{PdC} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza termica utile nominale della pompa di calore espressa in kW; I valori massimi di C_{PdC} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti opportunamente divisi tra pompa di calore elettrica e gas:

[Tabella 3– Allegato II - DM]		
Tipologia	Costo massimo ammissibile (Cmax)	
	P<=35 kWt	P>35 kWt
Elettrica aria/aria	550 €/kWt	600 €/kWt
Elettrica acqua/aria	700 €/kWt	700 €/kWt
Elettrica acqua/acqua	700 €/kWt	650 €/kWt
Elettrica aria/acqua	650 €/kWt	650 €/kWt
Elettrica aria/acqua a bassa temperatura	650 €/kWt	650 €/kWt
Elettrica acqua/acqua a bassa temperatura	650 €/kWt	650 €/kWt
Geotermica salamoia/aria	750 €/kWt	700 €/kWt
Geotermica salamoia/acqua	750 €/kWt	700 €/kWt
Geotermica salamoia/acqua a bassa temperatura	750 €/kWt	700 €/kWt

Tabella 12 – costi unitari massimali pompe di calore elettrica

Tipologia	Costo massimo ammissibile (Cmax)	
	P<=35 kWt	P>35 kWt
Gas aria/aria	550 €/kWt	600 €/kWt
Gas acqua/aria	700 €/kWt	700 €/kWt
Gas acqua/acqua	700 €/kWt	650 €/kWt
Gas aria/acqua	650 €/kWt	650 €/kWt
Gas acqua/acqua a bassa temperatura	650 €/kWt	650 €/kWt
Gas salamoia/aria	750 €/kWt	700 €/kWt
Gas salamoia/acqua	750 €/kWt	700 €/kWt

Tabella 13 – costi unitari massimali pompe di calore a gas

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65%;
 I_{tot} è l'incentivo totale.

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto 9 aprile 2025 e dalle relative Regole Operative;
3. nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante operam* (presente il generatore sostituito) e *post operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Si precisa, infine che, in caso in cui il generatore sostituito sia della tipologia a pompa di calore è necessario inviare la fotografia delle targhe dalle quali si evinca la potenza in riscaldamento. In assenza di tali targhe, in

alternativa, si richiede di trasmettere adeguata documentazione tecnica atta a dimostrare la potenza in riscaldamento e che sia un impianto destinato alla climatizzazione invernale.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

- 1) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento;
- 2) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- 3) libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- 4) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kW_t e inferiore a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 5) per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kW_t, schema di posizionamento delle sonde;
- 6) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

14.E.8 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,

L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*. Sono inoltre incentivate installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze.

L'impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.

Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.

Per impianti solari termici e di *solar cooling*, l'accesso agli incentivi di cui al Decreto 9 aprile 2025 è consentito se:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;

- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C , superiori ai seguenti valori minimi:
- nel caso di collettori piani: maggiore di $300 \text{ kWh}_t/\text{m}^2$ anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di $400 \text{ kWh}_t/\text{m}^2$ anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di $550 \text{ kWh}_t/\text{m}^2$ anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta Q_L per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
- maggiore di $400 \text{ kWh}_t/\text{m}^2$ anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
- f) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- h) per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kW_f) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- i) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve

essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.

Nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:

- a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
- b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Spese ammissibili

Le spese per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, anche se destinati con la tecnologia *solar cooling* alla climatizzazione estiva, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento, comprendono: smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale; fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento. Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

Calcolo dell'incentivo

Per tali interventi l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C_{STH} \cdot S_{STH}$$

dove

S_{STH} è la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m^2 ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;

C_{STH} è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la superficie solare lorda dell'impianto espressa in m^2 ; I valori massimi di C_{STH} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono i seguenti:

[Tabella 4 – Allegato II - DM]	
Tipologia	Costo massimo ammissibile (Cmax)
collettori piani	800 €/m ²
sottovuoto	850 €/m ²
a tubi evacuati	850 €/m ²
concentrazione	850 €/m ²

Tabella 14– costi unitari massimali solare termico

$\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65%;

I_{tot} è l'incentivo totale.

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del Saldo:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto 9 aprile 2025 e alle relative Regole Operative unitamente alla certificazione solar keymark in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto 9 aprile 2025. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a

concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark si richiede l'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;

3. nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 - vista di dettaglio del pannello solare installato;
 - vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
 - vista di dettaglio del bollitore;
 - vista d'insieme del campo solare in fase di installazione;
 - vista d'insieme del campo solare realizzato;
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario:

- 1) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11.;
- 2) libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 3) certificato di garanzia dei collettori solari, dei bollitori, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
- 4) nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m² e inferiore a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
- 5) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

14.E.9 interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva.

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica "Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

Spese ammissibili

Le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti sono:

- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all'allacciamento alla rete elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni;

L'IVA rappresenta un costo se non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento.

Calcolo dell'incentivo

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{\text{tot}} = \%_{\text{spesa}} \cdot C \cdot P_{\text{nsc}}$$

dove:

P_{nsc} è la potenza elettrica nominale della sottostazione del teriscaldamento installato, in kW;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 15;

$\%_{\text{spesa}}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;

I_{tot} è l'incentivo totale.

[Tabella 5 – Allegato II - DM]		
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nSc} \leq 50 \text{ kW}$	65	200 €/kW
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $50 \text{ kW} < P_{nSc} \leq 150 \text{ kW}$	65	160 €/kW
Allacciamento con installazione sottostazione TLR $P_{nSc} > 150 \text{ kW}$	65	130 €/kW

Tabella 15 – costi unitari massimali allaccio rete di teleriscaldamento

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. documentazione attestante l'iscrizione all' "Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/trl";
3. Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e dei componenti installati (scambiatori);
 - i generatori sostituiti;
 - la sottostazione di utenza installata;
 - la centrale termica o il locale di installazione ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente la sottostazione di utenza);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario:

- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento,
- Schede tecniche dei componenti impiegati;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;

- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11;
- certificato di collaudo dell'impianto;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

14.E.10 Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando microgeneratori oltre a garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199, pari ad almeno il 10%. Tutta l'energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria.

L'ammissione agli incentivi è subordinata alla trasmissione della certificazione del produttore dell'unità di microgenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e i relativi parametri per la quantificazione del PES, come asseverato dal tecnico.

L'ammissione agli incentivi è subordinata all'alimentazione dell'impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microgeneratori è ammissibile anche la sostituzione funzionale.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzando microgeneratori sono:

- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze.

L'IVA rappresenta un costo se non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento.

Calcolo dell'incentivo

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{n_{int}}$$

dove:

$P_{n_{int}}$ è la potenza elettrica totale nominale delle unità di microgenerazione installato, in kW_e;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza elettrica nominale installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati nella tabella 16;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata delle spese ammissibili;

I_{tot} è l'incentivo totale.

[Tabella 6 – Allegato II - DM]		
Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})
Installazione di microgeneratori	65	5.000 €/kWe

Tabella 16 – costi unitari massimali cogenerazione

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14;
2. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto 9 aprile 2025;
3. Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente i generatori installati);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario:

- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento;
- Schede tecniche dei componenti impiegati;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11.
- certificato di collaudo dell'impianto;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- schema termico completo dell'impianto, con evidenza degli strumenti di misura utilizzati per la determinazione dell'energia termica utile cogenerata e dell'energia di alimentazione in ingresso all'unità (incluse sonde di pressione e temperatura). Lo schema deve comprendere, inoltre, il sistema di adduzione del combustibile;
- schema elettrico completo dell'impianto con evidenza degli strumenti di misura utilizzati per la determinazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- denuncia e licenza di officina elettrica;
- verbale di Verifica redatto dall'Agenzia delle Dogane.

14.E.11 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa

Sono ammessi alla presente misura:

- esclusivamente le caldaie a biomassa installate in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici.
- interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dovrà essere inoltre fornita adeguata dimostrazione che l'impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze della configurazione ante operam. In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, l'accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa è, altresì, subordinato, alla trasmissione della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento:

- della classe di qualità 4 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a biomassa;

- della classe di qualità 5 stelle o superiore, in caso di sostituzione di impianto preesistente alimentato a olio combustibile o a gasolio.

In particolare, **le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt** dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303- 5, classe 5;
- b) rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;
- c) obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kW}_t$;
- d) il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet.

Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.

Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- b) emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 17, come verificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;

PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
10	5	150	150

Tabella 17- Emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW, misurati utilizzando le metodiche indicate nella tabella 17 (rif. 13% di O₂)

UNI EN 13284-1:2017	PP	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
UNI EN 12619	COT	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
UNI EN 14792:2017	NO _x	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 15058:2017	CO	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 14789:2017	O ₂	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo

Tabella 18 – Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- c) il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- d) possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
- e) per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;

3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo

Per tale intervento l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa * C_{caldaia} * P_{caldaia}$$

dove:

$P_{caldaia}$ è la potenza termica nominale dell'impianto ;

$C_{caldaia}$ è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza termica utile nominale della caldaia espressa in kilowatt, i valori massimi di $C_{caldaia}$ ai fini del calcolo dell'incentivo massimo sono riportati in tabella 19 ;

$\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento pari al 65%;

I_{tot} è l'incentivo totale.

Tipologia di intervento	C (€/kW)
Caldaie a biomassa con potenze <150 kw	700
Caldaie a biomassa con potenze 150-500 kw	600
Caldaie a biomassa con potenze >500 kw	450

Tabella 19 – costi unitari massimali caldaia a biomassa

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella sezione F del capitolo 14;
2. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attestino il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto 9 aprile 2025;
3. Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati;
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e postoperam (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
 - vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato, dove previsto.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario:

- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 6.4). Nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell'intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 15 del DM 16 febbraio 2016 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 16 del DM 16 febbraio 2016, a meno di quanto specificato di seguito in merito alle caldaie da 500 kWt a 2.000 kWt; Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt, il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell'analisi del

particolato primario e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 15 del Decreto, dovranno essere eseguite al camino;

- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore e 500 kWt, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;

14.E.12 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

Si riportano di seguito i requisiti tecnici di ammissibilità per le varie tipologie di sistemi ibridi a pompa di calore.

Requisiti minimi Sistemi ibridi factory made

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante per i sistemi ibridi factory made:

- il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5;
- la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 5 dell'allegato III del DM Attuativo;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione o a biomassa e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6 del presente allegato.

Requisiti minimi Sistemi ibridi bivalenti

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 5 dell'allegato III del DM Attuativo;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione o a biomassa e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6 del presente allegato;
- la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario.

Requisiti minimi Pompe di calore "add on"

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 5 dell'allegato III del DM Attuativo;
- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione o a biomassa e rispettare i requisiti tecnici di

soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6 del presente allegato;

- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
- la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l'ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni;
- deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario.

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n < 400$ kW; $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502
Caldaia a condensazione a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2

Tabella 20- Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

(* η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto da EN 15502-1

Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione; opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il sottosuolo.
2. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

L'incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C_{PdCibrido} \cdot P_{PdCibrido}$$

dove

$P_{PdCibrido}$ è la potenza termica della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

$C_{PdCibrido}$ è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza termica utile nominale della pompa di calore espressa in kW; I valori massimi di C_{pdC} , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono riportati in tabella 21:

Tipologia	Costo massimo ammissibile (C_{max})	
	$P \leq 35$ kWt	$P > 35$ kWt
aria/aria	660 €/kWt	720 €/kWt
acqua/aria	840 €/kWt	840 €/kWt
acqua/acqua	840 €/kWt	780 €/kWt
aria/acqua	780 €/kWt	780 €/kWt
aria/acqua a bassa temperatura	780 €/kWt	780 €/kWt
acqua/acqua a bassa temperatura	780 €/kWt	780 €/kWt
Geotermica salamoia/aria	900 €/kWt	900 €/kWt
Geotermica salamoia/acqua	900 €/kWt	840 €/kWt
Geotermica salamoia/acqua a bassa temperatura	900 €/kWt	840 €/kWt

Tabella 21 – costi unitari massimali pompe di calore

$\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, pari al 65%;

I_{tot} è l'incentivo totale.

In caso di richiesta anche della componente dello strumento finanziario in prestito quest'ultima viene determinata con il precedente algoritmo applicando però la percentuale di spesa dichiarata dal Soggetto destinatario del sostegno finanziario in fase di ammissione che non potrà comunque essere maggiore del 35%.

Documentazione da allegare alla richiesta di saldo finale:

- 1) per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle relative Regole Operative;
- 2) per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nella Sezione F del capitolo 14 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle relative Regole Operative;
- 3) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
- 4) documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e postoperam (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario:

1. certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto 9 aprile 2025, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
2. certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento;
3. dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
4. libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
5. nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
6. per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;

7. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

SEZ. F. Asseverazione da presentare a saldo

L'asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 481 del Codice penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05.

L'asseverazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione degli interventi, la data di conclusione dell'intervento, nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto 9 aprile 2025, dalle Regole Operative e dalla normativa di riferimento.

In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell'asseverazione:

- la localizzazione dell'edificio o edifici presso cui è realizzato l'intervento;
- le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati;
- l'attestazione del congruo dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell'eventuale potenziamento dell'impianto, rispetto al fabbisogno reale di energia termica e della corretta installazione dei componenti nel rispetto della normativa vigente;
- la conformità dell'intervento ai requisiti indicati nel Decreto 9 aprile 2025;
- la data di conclusione dell'intervento;
- il timbro e la firma del tecnico abilitato.

In relazione alla tipologia di intervento, deve essere, inoltre, asseverato:

- nel caso di generatori di calore, il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e degli eventuali sottosistemi d'impianto sostituiti, la messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo (dove applicabile);
- per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un'analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
- nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
- nel caso di collettori solari, il rispetto puntuale dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto 9 aprile 2025 (comprese le garanzie dei collettori solari, dei bollitori e degli accessori e componenti elettrici/elettronici) e nelle Regole Operative;
- nel caso di pannelli fotovoltaici, il rispetto puntuale dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto 9 aprile 2025 (comprese le garanzie dei pannelli, degli inverter e degli accessori e componenti elettrici/elettronici) e nelle Regole Operative;

- per la Building Automation, ogni specificità attestante, tra l'altro, la conformità dei sistemi installati alla classe almeno B della norma EN 15232.

PARTE IV. VARIAZIONI

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto 9 aprile 2025, la ESCo deve comunicare al GSE ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimento ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, anche conseguenti a operazioni societarie ovvero a cessione o affitto dell'azienda o di un suo ramo.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il GSE comunica alla ESCo la propria valutazione in ordine alla permanenza dei requisiti ai fini della fruizione del sostegno finanziario e, in caso di esito negativo, adotta il provvedimento di revoca dello stesso.

In caso di esito positivo della valutazione, la variante non può determinare in nessun caso l'aumento dell'importo del sostegno finanziario indicato nell'atto di concessione.

La richiesta di variazione deve essere presentata dalla ESCo corredata dalla documentazione attestante la variazione e, in ogni caso, dalla documentazione attestante l'approvazione della variante da parte della Stazione appaltante. La predetta richiesta dovrà essere inviata al GSE entro 30 giorni dall'approvazione della variante da parte della Stazione appaltante, a mezzo PEC al seguente indirizzo M7i17@pec.gse.it, indicando nell'oggetto il codice dell'istanza ammessa al beneficio e la dicitura "N. pratica- variazione requisiti oggettivi".

In caso in cui la variazione sia di natura soggettiva, la richiesta di variazione deve essere trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo M7i17@pec.gse.it, indicando nell'oggetto il codice della richiesta ammessa al beneficio e la dicitura ("N. pratica – Cambio titolarità").

Nel caso in cui il cedente abbia ottenuto l'erogazione dell'anticipo, la ESCo che è subentrata nel contratto con la Stazione appaltante è tenuta a presentare, per poter beneficiare della misura ai sensi dell'art. 11 del Decreto 9 aprile 2025, la garanzia prevista dal Capitolo 11. La garanzia presentata dalla cedente non sarà svincolata sino all'approvazione da parte del GSE della variazione.

In caso di revoca del sostegno finanziario, il subentrante sarà tenuto a restituire l'intero importo anche laddove il cedente abbia ottenuto l'erogazione di importi per SAL.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune casistiche di variazioni relative a interventi che possono determinare una variazione relativa agli obiettivi e/o ai termini di realizzazione del Progetto:

- **Mancata realizzazione di uno o più interventi.** La variazione è ammissibile a condizione che:
 - a) il miglioramento minimo dell'efficienza energetica dell'edificio è comunque maggiore o uguale del 30%;
 - b) il costo complessivo degli interventi realizzati è comunque superiore o uguale a 10 milioni.

Il valore massimo della sovvenzione e dell'eventuale quota di prestito saranno rideterminati in riduzione secondo le modalità di calcolo riportate nell'allegato 2 del DM.

- **Modifica di un intervento.** È possibile modificare alcune caratteristiche come la superficie oggetto di intervento, la tipologia di generatore termico o la potenza dell'impianto fotovoltaico a condizione sia garantito:

- a) il mantenimento dei requisiti dello specifico intervento come definiti nell'allegato 3 del Decreto 9 aprile 2025;
- b) il miglioramento minimo dell'efficienza energetica dell'edificio almeno del 30%;
- c) il costo complessivo degli interventi realizzati non inferiore a 10 milioni e non superiore a 30 milioni.

Il valore massimo della sovvenzione e dell'eventuale quota di prestito sono rideterminati in conformità all'allegato 2 del Decreto 9 aprile 2025 ma gli importi determinati in fase di ammissione non potranno comunque essere superati.

- **Sostituzione di un intervento.** La variazione è ammissibile a condizione che:
 - a) insiste sul medesimo edificio oggetto dell'intervento originario;
 - b) Il nuovo intervento rientri tra quelli previsti dalla misura e rispetti i requisiti minimi definiti nell'allegato 3 del Decreto 9 aprile 2025;
 - c) il miglioramento minimo dell'efficienza energetica dell'edificio su cui l'intervento oggetto di sostituzione è realizzato è maggiore o uguale del 30%;
 - d) il costo complessivo degli interventi realizzati non è inferiore a 10 milioni e non superiore a 30 milioni.

Il valore massimo della sovvenzione e dell'eventuale quota di prestito saranno rideterminati in conformità all'allegato 2 del Decreto 9 aprile 2025 ma gli importi determinati in fase di ammissione non potranno essere superati.

PARTE V. VERIFICHE E CONTROLLI

Capitolo 15. Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi dell'art. 12 del Decreto 9 aprile 2025, effettua le attività di verifica sugli interventi realizzati nell'ambito dei progetti d'investimento ammessi allo strumento finanziario tramite controlli documentali e sopralluoghi *in situ*, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ESCo con la richiesta di ammissione alla Misura, la regolarità degli interventi realizzati (nonché il loro funzionamento) in conformità alla normativa vigente, la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento e il mantenimento delle agevolazioni concesse. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni deve essere

conservata per il periodo di erogazione delle stesse e per i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima quota (SALDO finale).

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 241/90, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con la ESCo o suo delegato. Il personale preposto allo svolgimento delle verifiche è dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agisce nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio.

Nell'ambito dei procedimenti di controllo avviati nei confronti della ESCo sarà in ogni caso informato il soggetto che ha la disponibilità degli immobili su cui sono stati realizzati gli interventi del progetto di investimento.

Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza.

Le verifiche possono essere effettuate anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla concessione delle agevolazioni e comunque entro i 5 anni successivi al pagamento dell'ultima quota (SALDO finale).

L'avvio di un procedimento di verifica potrà comportare la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare (SAL intermedi e Saldo finale) fino a chiusura del procedimento stesso.

Ai fini delle verifiche il Soggetto destinatario delle risorse PNRR dovrà conservare:

- gli originali della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese con la domanda di cui all'art. 6 (*Presentazione dei progetti di investimento agevolabili*) del Decreto 9 aprile 2025 e meglio specificate nelle presenti Regole Operative, la documentazione specifica di intervento allegata alla domanda e quella da conservare a cura del Soggetto destinatario del sostegno finanziario;
- la documentazione atta a comprovare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Decreto 9 aprile 2025 e nelle presenti Regole Operative, o derivanti da eventuale altra normativa applicabile, anche in riferimento ad eventuali modifiche progettuali agli interventi ammessi, agli elementi soggettivi, alla titolarità del progetto d'investimento ammesso alle agevolazioni, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la realizzazione degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
- la documentazione atta a dimostrare la fattuale attuazione del contratto di fornitura integrata di beni e servizi (EPC/Servizio energia/altro) stipulato con il soggetto che ha la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento.

Il GSE, al fine di assicurare l'effettivo efficientamento energetico degli edifici destinatari degli interventi verifica la sussistenza della dichiarazione rilasciata, a conclusione degli interventi ammessi alle agevolazioni, dal tecnico abilitato e recante l'asseverazione dell'ultimazione dei citati interventi, in conformità al progetto di investimento presentato, corredata dall'attestazione di prestazione energetica (APE) *post operam* che

attesti l'avvenuto efficientamento energetico dell'edificio. Il GSE verifica altresì la sussistenza della attestazione di prestazione energetica *post operam* di ogni singola unità abitativa.

Tutti i documenti dovranno essere esibiti in caso di controllo mediante sopralluogo *in situ*, o inviati al GSE su richiesta, in caso di controllo documentale.

Durante i sopralluoghi il GSE ha la facoltà di effettuare una ricognizione su tutti gli edifici coinvolti nel progetto di investimento o su un campione di essi.

Violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze cui consegua l'indebito accesso al sostegno finanziario, o il ricorrere delle fattispecie indicate all'art. 13 del Decreto 9 aprile 2025 costituiscono motivo di revoca dell'agevolazione. Pertanto, nei suddetti casi, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Decreto 9 aprile 2025, il GSE dispone la revoca del sostegno finanziario, nonché il recupero delle somme già erogate.

Costituisce, inoltre, motivo di revoca del sostegno finanziario anche l'inadempimento di almeno due rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato a valere sulla Dotazione CDP, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento.

Qualora il GSE riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione delle agevolazioni, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina le agevolazioni in base alle caratteristiche rilevate a seguito dei controlli e alla normativa applicabile, anche recuperando le somme eventualmente già erogate in eccedenza.

Qualora nell'ambito del controllo emergano variazioni al progetto che non sono state comunicate ma sono state approvate dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Decreto 9 aprile 2025, il GSE valuta in tale ambito la permanenza, con riferimento alla nuova configurazione degli interventi, dei requisiti richiesti ai fini della fruizione dell'agevolazione e, in caso negativo, adotta un provvedimento di revoca o di rideterminazione delle agevolazioni.

Al fine del controllo dei requisiti degli interventi realizzati nell'ambito dei progetti d'investimento ammessi alle agevolazioni e, in particolare, del divieto di cumulo di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto 9 aprile 2025, il GSE si riserva la possibilità di avviare interlocuzioni con gli eventuali altri Soggetti coinvolti nel finanziamento degli interventi realizzati.

Capitolo 16. Revoca del sostegno finanziario

In caso di riscontro delle violazioni che costituiscono motivo di revoca del sostegno finanziario il GSE comunica la revoca dell'Atto di Concessione e del conseguente contributo riconosciuto avviando contestualmente l'azione di recupero nei confronti del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario.

Capitolo 17. Azioni di recupero

Nei casi previsti dalle Presenti Regole Operative, dal Decreto 9 aprile 2025 e dal Contratto di Finanziamento REPowerEU, il GSE provvede ad attivare tutte le azioni necessarie, di natura stragiudiziale e giudiziale, al fine di recuperare gli importi dovuti dal soggetto beneficiario.

In caso di revoca disposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del DM, il GSE provvede al recupero dell'importo percepito a titolo di sostegno finanziario secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

PARTE VI. APPENDICI E ALLEGATI

Appendice A. Definizione ed acronimi

Nel rinviare alle definizioni di cui all'art. 1 del Decreto 9 aprile 2025, si

1. **attestato di prestazione energetica di un edificio**: documento, redatto in linea con l'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e ai punti 12.1, 12.2 e 12.3 dell'Allegato A al medesimo decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
2. **"Banca Convenzionata"**: indica una banca avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, individuata dal Soggetto Beneficiario che, a seguito dell'adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune e, in caso di esito positivo delle stesse e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, svolge tra l'altro le attività relative alla stipula, all'erogazione, al rimborso e alla gestione del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, se presenti, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile e, ove prevista, nella Garanzia SACE
3. **chiusure trasparenti**: tipologie di serramenti delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati, costituite da elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. ed elementi trasparenti; possono essere apribili, parzialmente apribili o fisse; sono incluse finestre, porte-finestre, vetrate, cupole solari e lucernai;
4. **componente dello strumento finanziario in sovvenzione**: contributo a fondo perduto erogato direttamente dal GSE definito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del DM;
5. **componente dello strumento finanziario in prestito**: prestito erogato dalle banche convenzionate con CDP definito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del DM;
6. **copertura ventilata**: un tipo di copertura in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
7. **CUP-Codice Unico di Progetto**: il Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGIS). In ambito PNRR il CUP deve essere associato al livello di singolo progetto finanziato. A ogni progetto inserito in posizione utile nelle graduatorie delle procedure per la selezione delle iniziative viene assegnato un CUP costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri;

8. **data inizio lavori:** data in cui avviene l'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione;
9. **data di conclusione dell'intervento:** data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'articolo 5 del DM 9 aprile 2025. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento;
10. **data fine lavori:** data coincidente con la data di conclusione dell'ultimo intervento;
11. **diagnosi energetica:** elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare; la diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;
12. **DM 9 aprile 2025:** decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione pubblicato il 22 maggio 2025 adottato, ai sensi del comma 513, dell'art.1 della Legge di Bilancio 2025, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
13. **edificio:** sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici (D.P.R. 412/93);
14. **edifici esistenti:** edifici, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale e ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F), alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione;
15. **ESCo:** persona giuridica organizzata in forma d'impresa, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352;
16. **impianto di climatizzazione invernale:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
17. **impianto solare fotovoltaico:** impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;

18. **impianto solare termico:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti, per entrambi gli scopi, oppure per produrre calore di processo in impianti di tipo industriale, agricolo, terziario, ecc.;
19. **installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici:** installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'Allegato I al presente decreto;
20. **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:** interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;
21. **interventi sull'involucro di edifici esistenti:** interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui agli Allegati del presente decreto;
22. **isolamento termico:** componenti e materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica installati sulle strutture opache (orizzontali e/o verticali) delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati al fine di contenere le dispersioni termiche;
23. **miglioramento minimo dell'efficienza energetica :** riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gl}, nren determinato secondo le modalità definite nell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
24. **parete ventilata:** un tipo di parete in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
25. **particella catastale:** è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero; il dato deve essere sempre indicato;
26. **pompa di calore:** apparecchio che, assorbendo energia elettrica, utilizza un fluido frigorigeno per estrarre calore da un ambiente a temperatura inferiore (c.d. pozzo freddo, ad es. aria esterna, acqua, terreno,

altra sorgente a bassa temperatura) e trasferirlo ad un altro ambiente a temperatura più elevata (c.d. pozzo caldo, l'ambiente interno da climatizzare), per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria;

27. **potenza termica utile di un generatore di calore:** la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e, solamente per le caldaie, della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente; l'unità di misura utilizzata è il kWt;
28. **Progetto di investimento:** programma di interventi finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali. In particolare, il progetto di investimento è caratterizzato da un unico contratto tra la ESCo e la Stazione appaltante. Non è quindi possibile per la ESCo presentare un'istanza associata a più contratti stipulati con più stazioni appaltanti o con la medesima Stazione Appaltante;
29. **Soggetti beneficiari:** Enti pubblici territoriali ovvero i loro Enti strumentali, proprietari e/o gestori in forza di un diritto reale di almeno un edificio di Edilizia Residenziale Pubblica a totale proprietà pubblica, ricompreso nel Progetto d'Investimento;
30. **sostituzione di un generatore di calore:** rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
31. **superficie solare lorda:** superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;
32. **superficie utile:** superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare; tale superficie è la stessa utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
33. **trasmissione termica:** flusso di calore che passa attraverso una parete per unità di superficie (m²) della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo; (DM 22 novembre 2012) Il metodo di calcolo della trasmissione termica è riportato dalle UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10077 e, per le facciate continue, dalla UNI EN ISO 12631;
34. **tecnico abilitato:** soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
35. **sistemi di illuminazione:** è un insieme formato normalmente da un apparecchio di illuminazione insieme alla relativa lampada/sorgente luminosa e gli eventuali dispositivi di controllo;
36. **corpo illuminante (più precisamente: Apparecchio di illuminazione):** apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose, ma non le sorgenti luminose stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione;

37. **lampada (lampada elettrica):** sorgente di luce elettrica fornita di uno o più attacchi, ovvero si tratta di sorgente primaria di luce provvista di attacco/attacchi intesa per essere connessa alla rete elettrica di alimentazione e usualmente progettata per essere incorporata in un apparecchio di illuminazione;
38. **lampade ad alta efficienza:** è una lampada caratterizzata da una elevata efficacia luminosa che si esprime in lumen/Watt (lm/W); sulla scorta dei regolamenti ecodesign attualmente in vigore, valori elevati di efficacia luminosa sono rappresentati da valori superiori a circa 70 lm/W (a seconda delle tipologie di lampade il valore minimo potrebbe essere diversi e sono rappresentati dalla Classe A o superiore);
39. **lampada LED:** sorgente luminosa a LED fornita con uno o più attacchi e incorpora uno o più moduli LED;
40. **Pertinenze:** Il Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con l'articolo 817 definisce "pertinenze" "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"; in edilizia, dunque, quelle opere che non costituiscano manufatti autonomi ma che siano pertinenza di immobile già esistente. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione affinché possa parlarsi di pertinenza ai fini urbanistici, si richiede: - un nesso oggettivo, strumentale e funzionale, con l'edificio principale; - che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni; - un carattere durevole della realizzazione; - la non utilizzabilità economica del manufatto in modo diverso; - una ridotta dimensione; - una propria individualità fisica e strutturale; - l'accessione ad un preesistente edificio legittimamente costruito; - l'assenza di un autonomo valore di mercato.

Appendice B. Principi DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm - DNSH); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati,

- ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Già nella fase di predisposizione del PNRR, l'Amministrazione titolare dell'investimento M7 – 17, ossia il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, ha compilato una scheda di autovalutazione che contemplava il rispetto dei sei requisiti sopra esposti; tale scheda, successivamente sottoposta all'approvazione della Commissione Europea, ha inevitabilmente inciso sulle caratteristiche dell'investimento, al fine di garantire la sostenibilità ambientale dello stesso.

Nella fase di attuazione della misura, l'Amministrazione titolare ha il compito di verificare che la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi che in sede di verifica e controllo della spesa; tale compito spetta al GSE, in quanto soggetto attuatore della misura (ai sensi dell'art.1 lettera c del Decreto 9 aprile 2025).

A tal fine è necessario che ciascun Soggetto Beneficiario produca documenti ed elementi utili per comprovare il rispetto di tali requisiti; il documento di riferimento è la "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH" da ultimo aggiornata con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024. La Guida Operativa si compone, fra le altre cose di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Le check-list di verifica e controllo riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica. Dette check-list sono state predisposte per essere compilate in ogni punto, con riferimento all'applicabilità degli elementi di controllo previsti (Si/No/Non Applicabile). In caso di ritenuta non applicabilità (N/A) dell'elemento di controllo occorrerà obbligatoriamente chiarirne le ragioni compilando il campo denominato "Commento". Se la verifica è applicabile all'intervento ma, in fase ex ante, non è ancora stata effettuata, potrà essere indicata come non effettuata ("No") specificando, in corrispondenza del campo "Commento", le tempistiche entro cui sarà effettuata. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://www.italiadomani.gov.it).

Il soggetto richiedente, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, dovrà dichiarare, all'interno di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A.3.), che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantendo il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852.

In allegato alla dichiarazione il soggetto richiedente troverà le check-list ex-ante delle specifiche schede ritenute applicabili descritte in seguito, che dovrà necessariamente compilare secondo le indicazioni fornite in precedenza e conformemente a quanto previsto nelle relative schede tecniche. Le check-list costituiscono parte integrante della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, quindi, impegno da parte del soggetto richiedente a operare in conformità al principio DNSH.

All'atto del completamento degli interventi e della richiesta di riconoscimento degli incentivi il Soggetto beneficiario dovrà poi compilare la check-list di controllo ex- post. Anche in tal caso la check-list costituirà parte integrante di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il Soggetto beneficiario dovrà allegare all'istanza secondo i modelli che saranno pubblicati sul sito del GSE, in conformità alle specifiche schede (verifiche ex-post). In questa fase il Soggetto beneficiario dovrà allegare la documentazione a comprova del rispetto dei pertinenti punti di controllo attestati nella check list DNSH.

Per la presente misura risulta applicabile:

- la "Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" per gli interventi di riqualificazione energetica dell'immobile
- La "scheda 1 -Costruzione di nuovi edifici", per gli interventi che prevedono la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

SCHEDA 2: - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Con riferimento alla fase ex ante risultano non applicabili i seguenti punti di controllo:

- punto 0-E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?- in quanto le caldaie non rientrano tra gli interventi incentivabili dalla presente misura;
- punti di controllo 4, 5,6,7,8,9,10 in quanto trattandosi di interventi realizzati su edilizia pubblica, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei precedenti punti.

In fase di ammissione il Soggetto Destinatario delle risorse PNRR dovrà redigere e conservare presso la propria sede, per ogni edificio oggetto di intervento, la documentazione alternativa prevista dai punti di controllo 3 e 3.1.

Al fine di facilitare la produzione di tale documentazione si rimanda alle linee guida del MASE disponibili al seguente indirizzo https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/analisi-rischi-climatici_vademecum_def-pdf

Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione del GSE a seguito di una specifica richiesta

Con riferimento alla fase ex post, come previsto dalla scheda stessa per dimostrare il possesso dei punti di controllo 13, 14, 15, 16 e 17 sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post come previsto dal rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

SCHEDA 1: - Costruzione di nuovi edifici

Con riferimento alla fase ex ante risultano non applicabili i seguenti punti di controllo:

- punto 0-E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?- in quanto le caldaie non rientrano tra gli interventi incentivabili dalla presente misura;
- punti di controllo 4, 5,6,7,8,9, in quanto trattandosi di interventi realizzati su edilizia pubblica, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei precedenti punti.

In fase di ammissione il Soggetto Destinatario delle risorse PNRR dovrà redigere e conservare presso la propria sede, per ogni edificio oggetto di intervento, la documentazione alternativa prevista dai punti di controllo 3 e 3.1.

Al fine di facilitare la produzione di tale documentazione si rimanda alle linee guida del MASE disponibili al seguente indirizzo https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/analisi-rischi-climatici_vademecum_def-pdf

Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione del GSE a seguito di una specifica richiesta analogamente a quella dichiarata per dimostrare il possesso dei punti di controllo 10,11,12 e 13:

- documentazione volta a dimostrare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto;
- verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse;
- VINCA per interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi;
- nulla osta degli enti competenti per edifici realizzati in aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....)

Con riferimento alla fase ex post, come previsto dalla scheda stessa per dimostrare il possesso dei punti di controllo 17, 18, 19, 20 e 21 sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post come previsto dal rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Per il punto di controllo 22 il Soggetto Beneficiario delle risorse PNRR dovrà indicare le azioni mitigative previste.

Allegato A.1. Modello di istanza di prenotazione

Richiesta codice identificativo n. [numero progressivo da sistema]

ISTANZA DI VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO ALLA SOVVENZIONE AI SENSI DEL DM N. 9 APRILE 2025

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Operative del D.M. del 9 aprile 2025".

[Ente pubblico territoriale o ente strumentale dell'ente pubblico]

[inserire la denominazione dell'ente] con sede in [inserire l'indirizzo della sede dell'ente], comune di [inserire il comune in cui è la sede dell'ente], partita IVA [inserire partita iva se disponibile], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

RICHIEDE

In qualità di Proprietario o Gestore di almeno un edificio rientrante nel perimetro della presenta richiesta, ai sensi del Regolamento Operativo del GSE, la verifica preliminare di ammissibilità alla sovvenzione di cui al D.M. del 9 aprile 2025 in ordine al progetto di investimento (di seguito, "Progetto") comprensivo dei seguenti interventi, ripartiti negli specifici edifici:

Codice edificio	Soggetto Proprietario dell'immobile	Soggetto gestore dell'immobile	Dati catastali	Interventi selezionato
				I

L'importo indicativo della sovvenzione è calcolato in automatico dal sistema informatico, sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi da realizzare, così come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Codice edificio	Interventi	Incentivi

A tal fine,

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000),

- che il Progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- l'importo dei costi ammissibili previsti è non inferiore a 10 milioni di euro e di non superiore a 30 milioni di euro;
- garantirà il miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 30% rispetto alla situazione ex ante per edificio;
- determinerà il miglioramento minimo dell'efficienza energetica come riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gl,nren} calcolato secondo le modalità definite nell'allegato 1 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- che gli immobili interessati sono dotati o saranno dotati, a seguito degli interventi proposti, di impianti centralizzati di climatizzazione invernale;

- che per l'intervento di installazione di impianti fotovoltaici sull'edificio [codici edificio] l'intensità dell'incentivo inserita è del 40%;

- che per l'intervento di installazione di impianti fotovoltaici sull'edificio [codici edificio] l'intensità dell'incentivo inserita è del 65% ;

- che per l'intervento di installazione impianti fotovoltaici a distanza associati agli edifici/edificio [codici edificio]] l'intensità dell'incentivo inserita è del 40% ;

- che per l'intervento di installazione impianti fotovoltaici a distanza associati agli edifici/edificio [codici edificio] l'intensità dell'incentivo inserita è del 65% ;

- di autorizzare la ESCO che risulterà aggiudicataria della Gara indetta per l'esecuzione dei lavori di cui al Progetto a visualizzare e modificare i dati inseriti sul portale del GSE per l'inserimento della richiesta di ammissione della Misura;

- che gli interventi del Progetto sono conformi a quelli indicati nella scheda-tecnica inserita e convalidata mediante il portale informatico del GSE, e alla documentazione ad essa allegata, nel rispetto di quanto indicato nelle Regole Operative;

È, ALTRESÌ CONSAPEVOLE,

- che l'esito positivo della valutazione preliminare rilasciato dal GSE non costituisce impegno all'erogazione delle risorse indicate in tabella;
- che gli importi degli incentivi riportati nella tabella sono meramente indicativi e potrebbero essere ridefiniti all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal GSE;
- che, qualora alla presente richiesta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel portale informatico del GSE, vengano apportate manualmente modifiche, integrazioni e/o alterazioni, la richiesta non sarà tenuta in considerazione dal GSE;
- che il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per le finalità previste dal Decreto del 9 aprile 2025 e per quelle connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati ivi riportati, secondo l'informativa sulla protezione dei dati di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in calce riportata, interamente letta e accettata;

Verificata e confermata la correttezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni rese con la presente dichiarazione, generata automaticamente dal Portale del GSE,

ALLEGA

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- progettazione preliminare dei lavori di efficientamento o diagnosi energetica;
- APE ante intervento e simulazione dell'APE post-intervento dei singoli immobili coinvolti dal Progetto;

Luogo e data: _____/_____/____/____

Il Richiedente

.....

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento del sostegno finanziario rientrante tra le misure agevolative del PNRR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it e Pec: rpd@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al Decreto 9 aprile 2025 (di seguito DM).

In particolare, il GSE ha il compito di valutare i progetti di investimento presentati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 del DM al fine di selezionare i progetti di investimento agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del DM stesso

I Soggetti beneficiari di tale sostegno individuati dal Decreto sono:

- l'Esco;
- gli ex IACP e i Comuni proprietari di ERP.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM emanato a seguito delle previsioni di cui al comma 513 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (l. bilancio 2025).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 8 del DM.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);

- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati APE;
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;

Si precisa che il soggetto che rilascia le predette informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicitari del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente dal GSE, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, con la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, CDP, SACE, Struttura di missione PNRR, Banche Convenzionate (ABI), Federcasa, nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo. Per finalità affini al sostegno delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica taluni dati, pertinenti e necessari, potrebbero essere oggetto di comunicazione verso Enti territoriali o pubblici, oltre che verso l'Agenzia delle Entrate per quanto di stretta competenza dell'Agenzia.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

La Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, in qualità di Amministrazione centrale e Titolare del trattamento deve invece assicurare il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti interessati che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Luogo e data: _____/_____/____/_____

Per presa visione:

Firma

[inserire Nome e Cognome del rappresentante legale dell'Ente]

.....

Allegato A.2. Modello di istanza di accesso

Richiesta codice identificativo n. [numero progressivo da sistema]

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO FINANZIARIO AI SENSI DEL DM DEL 9 APRILE 2025

La presente richiesta corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi del Portale, secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Operative relative al DM del 9 aprile 2025”.

il/la sottoscritto/a, nato/a a, il,
legale rappresentante di, con sede in, nel Comune di (...), codice fiscale
....., Partita IVA, in qualità di ESCo (nel seguito, “Richiedente”)

RICHIEDE

l'ammissione al sostegno finanziario di cui al Decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 9 aprile 2025, avente ad oggetto la Misura destinata ad incentivare investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica a valere sull'Investimento 17 di cui alla Missione 7 REPowerEU del PNRR (di seguito, “Misura”), in relazione al progetto di investimento (di seguito, “Progetto”) relativo a:

Codice edificio	Soggetto Proprietario dell'immobile/dell'area di realizzazione dell'impianto FTV a distanza	Soggetto gestore dell'immobile	Dati catastali	Interventi selezionati

In conformità a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. del 9 aprile 2025, l'importo indicativo della sovvenzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), è calcolato in automatico dal sistema informatico, sulla base dei dati dichiarati nella scheda illustrativa del contenuto del progetto di investimento proposto, così come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Codice edificio	Soggetto Proprietario dell'immobile dell'area di realizzazione dell'impianto FTV a distanza	Soggetto gestore dell'immobile	Interventi	Incentivi

A tal fine, presa visione e accettate le condizioni riportate nel D.M. del 9 aprile 2025, nelle Regole Operative e nell'Avviso pubblico di apertura della procedura

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000),

- che il Richiedente è una ESCo / una Società di scopo;
- di essere regolarmente costituito nel Registro delle imprese
- che il Richiedente è una ESCo in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
- che il richiedente opera come impresa singola/mandataria di un ATI/ mandataria di un contratto di rete/capogruppo di un Consorzio;
- che la società [Ragione sociale, P.IVA], socio qualificante del Richiedente, è una ESCo in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
- di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2014;
- di non versare in stato di liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- che non ricorrono/ le cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., e, in particolare, che i legali rappresentanti o gli amministratori non sono stati condannati, con

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- che non ricorrono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- di non ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso;
- che nei confronti del Richiedente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non rientrare tra le imprese che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o, comunque, a ciò ostative;
- che non sono stati avviati i lavori di realizzazione dell'intervento³ e che i lavori di realizzazione dell'intervento saranno avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di accesso ai contributi previsti dalla Misura;
- che l'importo dei costi ammissibili degli interventi dichiarati è non inferiore a 10 milioni di euro non superiore a 30 milioni di euro;
- che gli interventi previsti dal progetto di investimento per il quale è richiesto l'accesso al sostegno finanziario di cui all'art. 4 del D.M. del 9 aprile 2025 garantiscono un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 30% rispetto alla situazione ex ante per edificio;
- che l'edificio/gli edifici di edilizia residenziale su cui sarà realizzato il Progetto sono a totale proprietà pubblica;
- che gli edifici di edilizia residenziale su cui sarà realizzato il Progetto sono dotati di impianti centralizzati di climatizzazione;
- che tutti gli immobili oggetto di richiesta non hanno già beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi di fonte nazionale o unionale negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso, per tutti gli inseriti nella presente istanza, di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- di aver determinato i costi degli interventi a partire dalle tabelle e dei prezziari previsti dall'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di aver applicato, in mancanza di prezziari aggiornati, le previsioni di cui all'articolo 41, comma 13, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023;
- che il Progetto è stato selezionato all'esito della procedura espletata per l'esecuzione dei lavori, come risulta dalle specifiche delibere di aggiudicazione allegate alla presente;
- che stipulerà o di aver già stipulato con la Stazione appaltante un contratto, come riportato nella seguente tabella:

Ragione sociale	P.IVA	Tipologia contratto	Contratto stipulato	Nota

³ Con riferimento alla definizione di "Data di avvio lavori" riportata nelle Regole Operative.

- di voler accedere anche alla componente dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito per un controvalore economico di € , autorizzando il GSE a trasmettere la relativa documentazione di interesse a Cassa Depositi e Prestiti e alla Banca convenzionata;
- di aver richiesto l'erogazione dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito alla Banca [campo Ragione sociale Banca convenzionata con CDP a cui è stato richiesto il finanziamento [.....];
- di non voler accedere alla componente dello strumento finanziario erogabile in forma di prestito;
- di aver richiesto un finanziamento bancario che non ricorre sulla dotazione CDP per la realizzazione del progetto e di autorizzare il GSE a trasmettere la relativa documentazione di interesse alla Banca Convenzionata [.....];
- di non aver richiesto un finanziamento bancario che non ricorre sulla dotazione CDP per la realizzazione del progetto;
- di autorizzare il GSE a condividere le informazioni rese con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con SACE S.p.A.;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti della Misura e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 3, comma 3, del DM del 9 aprile 2025;
- che per l'intervento di installazione di impianti fotovoltaici sull'edificio [codici edificio] è richiesta un'intensità dell'incentivo del 40%;
- che per l'intervento di installazione di impianti fotovoltaici sull'edificio [codici edificio] è richiesta un'intensità dell'incentivo del 65% ;
- che per l'intervento di installazione impianti fotovoltaici a distanza [codici edificio] è richiesta un'intensità dell'incentivo del 40% ;
- che per l'intervento di installazione impianti fotovoltaici a distanza [codici edificio] è richiesta un'intensità dell'incentivo del 65% ;
- che il/i titolare/i effettivo/i del Richiedente/ è sono:

ID	Nome e cognome	Codice Fiscale	P.IVA	Quota Titolarità	Tipo di controllo	Persona esposta politicamente	Ruolo
1							
...							
n							

- che, allo stato attuale, il sottoscritto e il/i titolare/i effettivo/i, come indicati al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche potenziale, che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano/abbiano conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, nonché eventuali relative modifiche o variazioni;
- che, con riferimento al/i il/i titolare/i effettivo/i sopra indicati, il sottoscritto ha provveduto a raccogliere e conservare agli atti la copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;

- di allegare alla presente, pena l'inammissibilità della domanda, la documentazione prevista all'art. 6, comma 2, D.M. del 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare il proprio giudizio di ammissione;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;
- di aver letto e accettato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") l'Informativa sulla protezione dei dati sotto riportata, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento/modulo di richiesta.

SI IMPEGNA

- a seguito della realizzazione dei vari interventi, a dotare tutti gli edifici di impianti centralizzati di climatizzazione;
- ove previsto, ad ottenere i pertinenti titoli autorizzativi prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento;
- per i contratti non ancora sottoscritti, a stipulare con l'ente proprietario degli edifici il contratto per l'esecuzione degli interventi relativi al Progetto e a comunicarne tempestivamente gli estremi al GSE;
- a comunicare al GSE, entro 180 giorni a decorrere dalla data stipula dell'atto d'obbligo, l'avvio dei lavori;
- a presentare, entro 36 mesi dalla data di presentazione al GSE della comunicazione di avvio dei lavori di cui al punto precedente, la comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;
- nel caso in cui non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, a comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della comunicazione di avvio dei lavori, rimanendo fermo il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori entro i termini indicati al precedente punto;
- a comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimento ovvero di natura soggettiva, anche conseguenti a operazioni societarie ovvero a cessione o affitto dell'azienda o di un suo ramo, che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato successivamente alla presentazione della presente domanda;

E COMUNICA

- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura competitiva e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'iniziativa non sarà ammessa;
- di essere consapevole che il mancato rispetto dei termini per l'avvio e per la conclusione del progetto comporta la decadenza dal diritto di accesso agli incentivi. Decorso tali termini, il GSE comunica la decadenza dell'atto di concessione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto;

- di essere consapevole che, qualora alla presente richiesta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel portale informatico del GSE, vengano apportate manualmente modifiche, integrazioni e/o alterazioni, la richiesta non sarà tenuta in considerazione dal GSE;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni è:, n., CAP, Comune, Provincia

PRINCIPI E OBBLIGHI SPECIFICI DA PNRR

Il Richiedente., inoltre,

DICHIARA

- che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea e che nel conseguimento dei target progettuali non concorrono altri programmi finanziati dall'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali garantisce il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" – DNSH), nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento per come richiamato dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, entrambi valutati in base alle specifiche indicazioni applicative stabilite dalle regole operative del GSE;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- che effettuerà il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- che si assicura il rispetto dell'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a contributo;

- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati per la quota parte di competenza;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento M7 – I. 17 e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento e il GSE si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

E SI IMPEGNA A

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- contribuire al raggiungimento dei target associati alla Misura per la quota parte di competenza;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dall'Unione europea;
- dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del GSE, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- garantire la regolarità e la correttezza delle procedure e delle spese effettivamente sostenute, nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese, prima di rendicontarle al GSE secondo le modalità che saranno successivamente definite in coerenza con la normativa nazionale;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure operative del GSE;

- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rilevare e mettere a disposizione i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto in conformità alle istruzioni e indicazioni operative che saranno rese disponibili dall'Amministrazione centrale responsabile degli interventi PNRR e dal GSE;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG), nonché dei riferimenti alla misura PNRR (missione, componente e investimento) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti al progetto;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal GSE, dall'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione medesima, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dall'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR o dal GSE;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria in tema di aiuti di Stato;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento dell'Unione europea Next Generation EU, utilizzandone i loghi;
- garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Luogo e data: ____/____/____/____

Firma del legale rappresentante del Richiedente

Data ___/___/_____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento del sostegno finanziario rientrante tra le misure agevolative del PNRR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it e Pec: rpd@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al Decreto 9 aprile 2025 (di seguito DM)

In particolare, il GSE ha il compito di valutare i progetti di investimento presentati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 del DM al fine di selezionare i progetti di investimento agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del DM stesso

I Soggetti beneficiari di tale sostegno individuati dal Decreto sono:

- L'Esco;
- gli ex IACP e i Comuni proprietari di ERP.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM emanato a seguito delle previsioni di cui al comma 513 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (l. bilancio 2025).

3.DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 8 del DM

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati APE;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficio.

Si precisa che il soggetto che rilascia le predette informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicitari del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

5.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente dal GSE, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, con la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, CDP, SACE, Struttura di missione PNRR, Banche Convenzionate (ABI), Federcasa, nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo. Per finalità affini al sostegno delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica taluni dati, pertinenti e necessari, potrebbero essere oggetto di comunicazione verso Enti territoriali o pubblici, oltre che verso l'Agenzia delle Entrate per quanto di stretta competenza dell'Agenzia.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6.CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

La Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, in qualità di Amministrazione centrale e Titolare del trattamento deve invece assicurare il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7.DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- d. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- e. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- f. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

8. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati

Data ___/___/_____

Firma del Rappresentante Legale del Richiedente
(rappresentante legale della società)

Data ___/___/_____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

NOTE: DEFINIZIONI

(1) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Allegato A.3. Modello di istanza di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex ante

Codice ISTANZA: numero progressivo da sistema

Dichiarazione per il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, fase “ex ante”

Investimento 1.17 del PNRR “Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili”, Missione 7 “Repower UE”,

(ai sensi del D.M. 9 aprile 2025 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente dichiarazione, corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l’apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle Regole Operative del Decreto interministeriale del 9 aprile 2025, recante “criteri e modalità per accedere allo Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili nell’ambito del PNRR, Missione 7, investimento 1.17 pubblicate sul sito internet del GSE.

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
legale rappresentante di con sede in, nel comune di (...), codice fiscale
....., Partita IVA, soggetto beneficiario PNRR (nel seguito, Richiedente)

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole, altresì, che l’accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445 del 2000),

- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
- che il progetto di investimento proposto sarà realizzato in linea con quanto indicato nell’ambito delle “check list DNSH”, allegate alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, in linea con quanto previsto nella circolare MEF RGS n. 22/2024, per gli edifici oggetto di ristrutturazione è compilata la scheda 2, mentre per gli eventuali edifici oggetto di completa demolizione e ricostruzione è compilata la scheda 1;

- di aver compilato in ogni sua parte e sottoscritto la check list allegata;
- di aver letto e accettato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) l’Informativa sulla protezione dei dati sotto riportata, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono allo stesso di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento/modulo di richiesta.

Data __/__/____

Firma _____

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento del sostegno finanziario rientrante tra le misure agevolative del PNRR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it e Pec: rpd@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al Decreto 9 aprile 2025 (di seguito DM)

In particolare, il GSE ha il compito di valutare i progetti di investimento presentati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 del DM al fine di selezionare i progetti di investimento agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del DM

I Soggetti beneficiari di tale sostegno individuati dal Decreto sono:

- le Esco;
- gli ex IACP e i Comuni proprietari di ERP.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM emanato a seguito delle previsioni di cui al comma 513 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (l. bilancio 2025).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 8 del DM

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;

- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati APE;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficio.

Si precisa che il soggetto che rilascia le predette informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicitari del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente dal GSE, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, con la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, CDP, SACE, Struttura di missione PNRR, Banche Convenzionate (ABI), Federcasa, nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo. Per finalità affini al sostegno delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica taluni dati, pertinenti e necessari, potrebbero essere oggetto di comunicazione verso Enti territoriali o pubblici, oltre che verso l'Agenzia delle Entrate per quanto di stretta competenza dell'Agenzia.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute

da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

La Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, in qualità di Amministrazione centrale e Titolare del trattamento deve invece assicurare il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- g. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- h. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- i. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

8. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati

Data ___/___/_____

Firma del Rappresentante Legale del Richiedente
(rappresentante legale della società)

CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE 22/2024 DEL MEF - SCHEDA 2 - FASE “EX ANTE”

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali¹				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
<i>Codice edifici²</i>				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento
	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas ?	Non applicabile in quanto le caldaie a condensazione sono escluse dalla misura M7-I.17	
Ex-ante	0.1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: <ul style="list-style-type: none"> • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle³ ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴ ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶ 		
	1	Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), è disponibile la documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto		

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali¹

	interministeriale 26 giugno 2015?		
<i>Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, in alternativa al punto 1, rispondere al punto 1.1</i>			
1.1	E' stata disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante?		
2	E' stata svolta una simulazione dell'Ape ex post?		
<i>Nel caso di misure individuali, non rispondere ai punti 1 e 2 ma rispondere dal punto 2.1 e 2.2</i>			
2.1	E' disponibile della documentazione che provi la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti come ammissibili per il regime 1?		
2.2	Se applicabile alla misura individuale, è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento?		
3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?		
<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>			

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali¹

3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
<p><i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:</i></p>			
4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione)	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	

**Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non
residenziali¹**

		equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?		
--	--	---	--	--

CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE 22/2024 DEL MEF - SCHEDA 1 - FASE “EX ANTE”

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici¹				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
<i>Codice edific²</i>				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?	Non applicabile in quanto le caldaie a condensazione sono escluse dalla misura M7-I.17	
Ex-ante	1	<p>L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?</p> <p>Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle³ ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴ ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶ 		
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?		

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici ¹			
3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?		
<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>			
3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:</i>			
4	E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
8	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici ¹

	9	E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Non applicabile in quanto progetti pubblici (vedi nota sopra)	
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?		
	11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
	13	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		

LEGENDA

¹ se non sono presenti edifici rientranti nella specifica casistica compilare i punti di controllo con non applicabile

² inserire i Codici edificio specifici separati da un punto e virgola. Il Codice edificio è generato in automatico dal Portale per ogni edificio e disponibile nella pagina Anagrafica edifici del Portale stesso

³ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.